Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO n. 649

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 8 novembre 2016

INDICE

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali:

Sottocommissione per i pareri . . . . . *Pag.* 5

Plenaria . . . . . » 8

2ª - Giustizia:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 113) . . . . . » 10

Plenaria . . . . . » 10

4ª - Difesa:

Plenaria . . . . . » 19

5ª - Bilancio:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 12) . . . . . » 32

Plenaria . . . . . » 32

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 13) . . . . . » 35

6ª - Finanze e tesoro:

Plenaria . . . . . » 36

7ª - Istruzione:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 294) . . . . . » 43

Plenaria . . . . . » 43

8ª - Lavori pubblici, comunicazioni:

Plenaria . . . . . » 57

9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 302) . . . . . » 75

Plenaria . . . . . » 75

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 303) . . . . . » 79

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

10ª - Industria, commercio, turismo:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 142) . . . . . *Pag.* 80
Plenaria . . . . . » 80
11ª - Lavoro:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 88) . . . . . » 85
Plenaria . . . . . » 85
12ª - Igiene e sanità:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 220) . . . . . » 93
Plenaria . . . . . » 93
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 208) . . . . . » 98
Plenaria . . . . . » 98
14ª - Politiche dell'Unione europea:
Sottocommissione per i pareri (fase ascendente) . . » 102

Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:
Plenaria . . . . . *Pag.* 103

Commissioni bicamerali

Per l'infanzia e l'adolescenza:
Plenaria . . . . . *Pag.* 108
Per la semplificazione:
Plenaria . . . . . » 110

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince:
Plenaria . . . . . *Pag.* 112

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Martedì 8 novembre 2016

Sottocommissione per i pareri

170ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente della Commissione
TORRISI

La seduta inizia alle ore 14,15.

(119, 1004, 1034, 1931 e 2012-A) ***Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette***

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con condizioni e osservazioni sul testo; parere in parte contrario, in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore TORRISI *(AP (NCD-UDC))*, dopo aver riferito sul testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, a condizione che, in tutte le procedure ove ricorre l'intesa con le Regioni interessate, sia prevista l'intesa anche con le Province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dell'autonomia ad esse costituzionalmente riconosciuta.

Propone quindi alcune osservazioni. In riferimento all'articolo 4, comma 1, lettera *a)*, capoverso 4, terzo periodo, osserva che la disposizione ivi prevista, riguardante la nomina del presidente dell'Ente Parco in caso di mancata intesa con le Regioni, appare incongrua, in quanto stabilisce che, in tal caso, la nomina, da parte del Ministro, avvenga scegliendo prioritariamente proprio tra i nomi compresi nella terna su cui non è stato raggiunto l'accordo.

In merito all'articolo 5, comma 1, capoverso 6, appare a suo avviso opportuno che, nella procedura di approvazione del regolamento del parco, sia previsto che anche le Regioni e le Province autonome interessate, al pari del Ministero dell'Ambiente, possano apportare integrazioni e modifiche, in quanto la previsione della mera facoltà, peraltro attribuita alle sole Regioni, di manifestare il dissenso non è idonea ad assicurare il pieno

esercizio delle prerogative costituzionalmente riconosciute in materia alle Regioni e alle Province autonome.

Illustra, quindi, i relativi emendamenti.

Sull'emendamento 2.100 propone di formulare un parere contrario, in quanto esso è volto a trasformare in obbligo una facoltà attribuita ai Comuni, in violazione dell'autonomia finanziaria riconosciuta agli enti locali.

Quanto all'emendamento 2.103, propone di esprimere un parere contrario, dal momento che la disposizione ivi prevista, nel limitare la potestà deliberativa dei comuni, è suscettibile di ledere l'autonomia ad essi costituzionalmente riconosciuta.

Sull'emendamento 8.145 propone di formulare un parere contrario, in quanto la norma ivi prevista – nel disporre che la concessione di beni demaniali sia subordinata al rispetto di condizioni stabilite dai Comuni – appare lesiva della competenza esclusiva dello Stato sul demanio pubblico.

Quanto agli emendamenti 15.0.100, 15.0.101 e 15.0.102 propone di esprimere un parere non ostativo, segnalando che la regolazione, con legge dello Stato, della figura di guardiaparco, riferita alle aree protette regionali, è suscettibile di ingenerare dubbi di natura interpretativa circa l'assetto delle competenze in materia nei rapporti tra lo Stato e le Regioni.

In riferimento all'emendamento 19.100 propone di formulare un parere non ostativo, a condizione che sia prevista l'intesa anche con la Regione Abruzzo, in quanto tra i Parchi interessati vi è anche il Parco Nazionale d'Abruzzo. Sull'emendamento 20.101 propone di esprimere un parere non ostativo, a condizione che, nella disposizione di delega ivi prevista, siano inseriti i principi e i criteri direttivi, nel rispetto dell'articolo 76 della Costituzione.

Sull'emendamento 21.0.100 propone un parere contrario, in quanto le norme ivi previste, riguardanti la regolazione degli abbattimenti selettivi delle specie cacciabili, oltre ad apparire di eccessivo dettaglio, presentano un carattere impositivo nei confronti degli enti locali, soprattutto nella parte in cui individuano lo strumento attraverso il quale provvedere, determinandone anche i relativi contenuti.

Quanto agli emendamenti 24.0.100 e 24.0.101, propone di formulare un parere contrario, dal momento che le norme ivi previste, nel definire le modalità organizzative del corso di abilitazione alla manutenzione del verde pubblico e delle aree protette, presentano un carattere di eccessivo dettaglio, suscettibile di ledere l'autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti locali.

Sui restanti emendamenti, infine, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento delle norme dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni alle previsioni della legge sulla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, nonché modifiche ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la medesima legge sulla regolamentazione delle unioni civili delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti (n. 344)
(Osservazioni alla 2ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

La relatrice LO MORO *(PD)* illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

Concorda la Sottocommissione.

(1935) ***Deputato SCANU ed altri. – Disposizioni concernenti i militari italiani ai quali è stata irrogata la pena capitale durante la prima Guerra mondiale***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 4ª Commissione su nuovo testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice BISINELLA *(Misto-Fare!)*, dopo aver illustrato il nuovo testo per il disegno di legge in titolo, nonché gli emendamenti ad esso riferiti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante l'organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (n. 348)
(Osservazioni alla 11ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore COLLINA *(PD)*, dopo aver riferito sullo schema di regolamento in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

Concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 14,25.

Plenaria

435ª Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Manzione.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(*Doc.* XXII, n. 34) ***Valeria FEDELI ed altri – Proposta di istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 novembre.

Riprende la discussione generale.

La senatrice BERNINI *(FI-PdL XVII)* ritiene opportuno ampliare l'oggetto dell'inchiesta al fenomeno dei matrimoni precoci. Tale pratica, infatti, rappresenta comunque un'altra forma di violenza sulle donne. Ricorda, peraltro, che su tale argomento l'Assemblea del Senato, nella seduta antimeridiana del 13 ottobre, ha discusso e approvato due mozioni di indirizzo al Governo.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale e propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 13 di giovedì 10 novembre.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE accerta che la Commissione non è in numero legale per l'esame dell'atto del governo n. 328. Pertanto, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del Regolamento, sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 14,40, riprende alle ore 15.

La PRESIDENTE accerta che la Commissione non è in numero legale e, apprezzate le circostanze, toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 15,05.

GIUSTIZIA (2ª)

Martedì 8 novembre 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 113

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 14,35

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

346ª Seduta

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento delle norme dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni alle previsioni della legge sulla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, nonché modifiche ed integrazioni normative per il necessario coordinamento

con la medesima legge sulla regolamentazione delle unioni civili delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti (n. 344)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 28, lettere *a)* e *c)*, e 30, della legge 20 maggio 2016, n. 76. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 ottobre.

Il senatore CALIENDO *(FI-PdL XVII)* rileva, nel provvedimento in esame, alcuni profili di dubbia costituzionalità con riferimento al rispetto dei principi stabiliti dalla delega di cui alla legge n. 76 del 2016. In particolare, evidenzia come tutte le disposizioni dello schema in esame che fanno riferimento alla costituzione dell'unione civile in imminente pericolo di vita siano chiaramente in eccesso di delega – alla luce del disposto della legge n. 76 e, più specificamente, del comma 20 dell'articolo 1 della legge medesima – e devono pertanto essere espunte. Per quanto riguarda le modifiche apportate all'articolo 63, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000 recante, tra l'altro, norme in materia di trascrizione degli atti dei matrimoni, osserva che la lettera *c)* del citato comma 2, relativa agli atti dei matrimoni e delle unioni civili costituite all'estero, dovrebbe essere unita alla successiva lettera *c-bis*, come prevista dallo schema in titolo, precisando che il riferimento alle unioni civili è effettuato al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi relativi. Ritiene altresì che si debbano sopprimere le disposizioni di cui al nuovo articolo 70 *quater* che prevede la costituzione dell'unione civile per delega, in quanto anch'essa non prevista dalla legge n. 76 del 2016. Infine rileva alcune distonie tra la legge di delega e il nuovo articolo 134-*bis* del Regolamento sullo stato civile, recante iscrizioni e trascrizioni nel registro dell'unioni civili.

Il senatore GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))* osserva che lo schema di decreto n. 344 si muove in apparenza nel solco di una applicazione della «Cirinnà» non formalmente debordante rispetto alla delega. Il decreto infatti affronta i problemi derivanti dall'assenza, per la registrazione dell'unione civile, di forme previste per il matrimonio, come le pubblicazioni, a garanzia della mancanza di impedimenti, e prevede verifiche a cura del funzionario dell'anagrafe. Il decreto evita di imitare il matrimonio al momento della registrazione dell'unione civile, poiché mentre per il matrimonio è stabilita la lettura degli articoli 143, 144 e 147 del codice civile, per le unioni civili è sufficiente la semplice menzione del contenuto dei commi che richiamano quegli articoli con riferimento alle stesse unioni civili. Il decreto istituisce un registro a parte per le unioni civili e riprende una serie di norme riguardanti le formalità previste per il matrimonio non estendendole tout court, bensì riscrivendole: il tutto va nella direzione di una disciplina separata fra gli istituti del matrimonio e dell'unione civile, come è stato più volte sostenuto da

chi ha voluto la legge, a cominciare dal Governo che su di essa ha posto il voto di fiducia.

Se tutto ciò è vero, non si comprende allora la *ratio* della disposizione di cui all'articolo 1, lettera *s)* dello schema di decreto, che estende alla registrazione dell'unione civile l'uso della fascia tricolore, previsto dall'articolo 70 comma 1 dell'ordinamento dello stato civile per il sindaco o per il suo delegato all'atto della celebrazione del matrimonio civile. O meglio, si comprende soltanto in un'ottica di parificazione anche simbolica e rituale fra unione civile e matrimonio. E tuttavia, quel Governo che ha voluto la legge e che oggi propone i decreti attuativi, ha l'obbligo di comunicare le sue scelte: se conferma, come ha più volte ribadito nella discussione in Parlamento e come si ricaverebbe dall'impianto del decreto 344, che si tratta di due istituti distinti e non sovrapponibili, deve espungere l'uso della fascia tricolore, che si collega in modo stretto alla solennità della celebrazione del matrimonio, e non al formale riconoscimento di una unione, derivante dalla mera registrazione della volontà delle due persone dello stesso sesso. Se invece insiste nel mantenere questa disposizione, cade l'ipocrisia della presunta differenza e si compie un passo deciso verso la parificazione anche formale. Va ricordato in proposito: che tale estensione non vi era nel primo decreto attuativo *ex* articolo 1 comma 34 della legge n. 76 del 2016, quello che recava le disposizioni transitorie per rendere rapidamente operativa le legge medesima. L'ultimo atto che disciplina l'uso della fascia tricolore – la circolare 4.11.1998 n. 5 del 1998 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 18.11.1998 n. 270, emanata dal Ministro dell'Interno (nella persona dell'onorevole Russo Jervolino), tutt'ora in vigore – ne ricorda «il suo valore altamente simbolico», legato alla «realtà dello Stato come elemento di unità giuridica». È veramente singolare che il suo uso venga associato a una semplice registrazione: non vi sono precedenti per un atto amministrativo così qualificato. L'effetto di tale uso sarà quello di celebrare i matrimoni e registrare le unioni civili nella medesima sala del Comune, con ulteriore elemento di equiparazione fra gli istituti.

Ma l'articolo 1 comma 1 della legge n. 76 definisce l'unione civile come «specifica formazione sociale» ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione, che può essere costituita (comma 2) «mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di testimoni». Il comma 20 della stessa legge recita poi che «al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti ed il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile con persona dello stesso sesso le disposizioni che si riferiscono al matrimonio si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile dello stesso sesso». Nello schema in esame il «solo fine» di tutelare diritti e l'adempimento degli obblighi tra le parti, si trasforma viceversa «nell'obbligo dell'ufficiale di stato civile di indossare la fascia tricolore, oltre che per la celebrazione del matrimonio, anche per la costituzione dell'unione civile». Non risulta da nessuna parte che l'ufficiale di stato civile debba indossare la fascia tricolore per rilasciare una carta di identità o iscrivere un nuovo nato all'anagrafe.

Si è di fronte ad un'incredibile manipolazione perché né nella legge (che parla di specifiche formazioni sociali) né nella delega al Governo si paragona l'unione al matrimonio dell'articolo 29 della Costituzione, tanto è vero che il Presidente del Senato Pietro Grasso negò il voto segreto sugli emendamenti del disegno di legge Cirinnà escludendo l'esistenza di ogni rapporto diretto o indiretto tra le unioni civili e il matrimonio tra un uomo e una donna. Questa forzatura del tutto ideologica non è banale o casuale, ma l'ennesimo tentativo di mettere sullo stesso piano unione civile e matrimonio al fine di arrivare al vero obiettivo che è quello di permettere alle coppie gay l'adozione dei bambini ed il loro assemblaggio a pagamento tramite l'odiosa pratica dell'utero in affitto.

Il senatore LO GIUDICE *(PD)* replicando al senatore Giovanardi osserva che l'utilizzo della fascia tricolore per la celebrazione dell'unione civile è volto ad evitare una non ragionevole discriminazione tra questo nuovo istituto e quello del matrimonio. Per altro verso il tema delle trascrizioni è definito in modo abbastanza puntuale dalla normativa in esame, quantunque sarebbe opportuno prevedere delle norme per le correzioni di tipo anagrafico.

La relatrice CIRINNÀ *(PD)* osserva che lo schema di decreto in titolo consente anche di fare chiarezza su alcune previsioni della normativa recata dalla legge n. 76 del 2016, al fine di risolvere eventuali dubbi ermeneutici relativi alle modalità applicative della normativa medesima.

Il senatore GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))* ricorda che il Governo ha posto la questione di fiducia sul testo da cui è scaturita la legge n. 76 del 2016, che prevedeva una distinzione formale tra l'istituto delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e quello del matrimonio. Pertanto qualsiasi diversa indicazione contenuta nello schema di decreto in titolo integra un'ipotesi di eccesso di delega vietato dall'articolo 76 della Costituzione.

Il senatore LUMIA *(PD)* ritiene di valutare positivamente, anche a nome del proprio Gruppo parlamentare, l'impostazione di fondo sottesa allo schema di decreto in titolo, invitando a canalizzare le osservazioni svolte nel corso della seduta odierna, ove ritenute condivisibili, nell'ambito del parere che dovrà essere votato dalla Commissione sullo schema di decreto medesimo.

Il seguito dell'esame è, infine, rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica e riordino delle norme di diritto internazionale privato in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso (n. 345)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 28, lettera *b)*, e 30, della legge 20 maggio 2016, n. 76. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 ottobre.

Il senatore CALIENDO *(FI-PdL XVII)* – soffermandosi sulle disposizioni di cui al nuovo articolo 32-*ter* della legge n. 218 del 1995, sulla disciplina dell'unione civile tra persone dello stesso sesso per quanto riguarda i profili di diritto internazionale privato – osserva che il richiamo nelle predette disposizioni al nulla osta previsto dall'articolo 116 del Codice civile è formulato in modo improprio e non condivisibile.

Il senatore LO GIUDICE *(PD)* ribadisce la portata normativa della legge di delega e del provvedimento in titolo con riferimento ai matrimoni celebrati all'estero tra persone dello stesso sesso: questi nell'ordinamento italiano sono trascritti come unioni civili ma non si può escludere l'applicabilità dell'eventuale normativa straniera di maggior favore. Tuttavia non si possono trascurare dei chiaroscuri presenti nella normativa in esame con riferimento alle coppie omosessuali di stranieri che, sposati all'estero, si trasferiscano in Italia per qualsiasi motivo.

Il senatore GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))* osserva che lo schema di decreto n. 345 risponde alla esigenza di adattare il diritto privato internazionale alle novità costituite dalla legge n. 76 del 2016. Opportunamente nella Relazione che lo accompagna si legge che «la *ratio* del criterio direttivo contenuto nella delega appare connessa all'esigenza di evitare comportamenti elusivi della disciplina italiana, di cittadini italiani che si rechino all'estero per sottrarsi alla legge n. 76 del 2016 in una logica di *system shopping*. Si possono dunque sottrarre al normale gioco delle norme di diritto internazionale privato i casi nei quali una situazione "totalmente italiana" sia stata deliberatamente trasformata in "transnazionale" allo scopo di applicare un regime giuridico non previsto dalla legge italiana. In questi casi l'unione "estera" andrebbe riconosciuta come produttiva degli effetti previsti non già dalla legge straniera bensì dalla legge 76 del 2016. Nel caso di unione civile costituita all'estero da cittadini italiani abitualmente residenti all'estero e/o da stranieri, il carattere intrinsecamente transnazionale del rapporto implica la normale operatività delle norme della legge n. 218 del 1995, e una soluzione rigidamente volta ad imporre comunque la disciplina italiana apparirebbe ingiustificata e irragionevole in riferimento all'articolo 3 della Costituzione e potrebbe costituire un ostacolo alla libera circolazione nell'ambito dell'Unione europea». Peccato che nel seguito del decreto questo pregevole ragionamento venga contraddetto. La medesima Relazione aggiunge: «lo

schema di decreto legislativo contempla anche la possibilità, per il cittadino di uno Stato straniero che non la consente, di costituire un'unione civile tra persone dello stesso sesso in Italia. La legge n. 76 del 2016 non prevede condizionamenti di tipo spaziale: non limita cioè l'accesso all'unione civile a chi sia legato all'ordinamento italiano da vincoli quali la cittadinanza e/o la residenza. Del resto, il richiamo – nel comma 19 della legge n. 76 del 2016 – all'articolo 116, primo comma, codice civile ("Matrimonio dello straniero nello Stato") lascia intendere che qualsiasi straniero possa costituire un'unione civile in Italia. È facile prevedere che, laddove lo straniero intenzionato a costituire un'unione civile con persona del suo stesso sesso sia cittadino di uno Stato che non conosce l'istituto, non sarà in grado di ottenere il nulla osta da presentare all'ufficiale di stato civile. Non procedere alla registrazione dell'unione in questi casi, stante l'assenza del nulla osta, lasciando poi all'interessato l'iniziativa di adire eventualmente l'autorità giudiziaria, invocando la violazione del principio di non discriminazione e chiedendo la dispensa dalla produzione del nulla osta è soluzione non del tutto appagante. Più adeguata ad una piena e immediata garanzia dei diritti fondamentali del singolo appare invece considerare contrario all'ordine pubblico (articolo 16 della legge 218 del 1995) il mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità straniere e di procedere comunque alla registrazione, essendosi in presenza di un diritto inviolabile il cui esercizio deve essere garantito a tutti. Il richiamo operato dalla legge n. 76 del 2016 (al comma 1) agli articoli 2 e 3 della Costituzione, da un lato, e i vincoli che derivano dalle convenzioni internazionali a salvaguardia dei diritti umani (prima tra tutte la Convenzione europea, nella lettura fornitane dalla Corte europea) inducono a propendere per questa seconda soluzione. Il presente schema contiene pertanto una disposizione ai sensi della quale »ai fini del nulla osta di cui all'articolo 116, primo comma, del codice civile, non rilevano gli impedimenti relativi al sesso delle parti« (articolo 32-*ter*, comma 2, secondo periodo)». Una soluzione delle genere è inaccettabile perché evoca la categoria dell'ordine pubblico per includervi la disciplina delle unioni civili fra persone dello stesso sesso, il che è oltre ogni limite di buon senso e di uso corretto di espressioni che hanno un significato molto più contenuto in quanto molto più impegnativo; conduce questa categoria a una esegesi della Convenzione europea dei diritti tutt'altro che pacifica, e anzi assai controversa nella giurisprudenza delle Corti europee e in quella delle Corti dei singoli Stati che a esse fanno riferimento; segue quella logica di *system shopping* che pure la medesima impostazione aveva avuto cura di censurare, con riferimento a cittadini italiani che si rechino al di fuori dei confini nazionali; qui invece diventa possibile il contrario, violando ogni elementare condizione di reciprocità e di mutuo affidamento; cita come elemento di analogia con questo caso l'«ipotesi in cui il nulla osta è stato rifiutato per motivi religiosi (il caso tipico è quello della donna, cittadina di uno Stato a matrice religiosa islamica, a cui non è concesso sposare un uomo di altra religione): ipotesi che sono state chiarite dal Ministero dell'interno con una circolare n. 46 del

settembre 2007 che impone agli ufficiali dello stato civile di non tener conto – perché contraria all'ordine pubblico (articolo 16 legge 218 del 1995) – della condizione relativa alla fede islamica eventualmente contenuta nel nulla osta al matrimonio». Correttamente quest'ultimo caso è stato superato perché realizza una palese discriminazione, e si pone in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione. Si tratta tuttavia di ipotesi del tutto differente da quella in esame: qui è in discussione la legittima scelta di uno Stato di non disciplinare – con un regime prossimo a quello matrimoniale – l'unione *same sex*; aggirare questa opzione significa minare i fondamenti del diritto internazionale privato.

Ricorda ancora una volta che il Governo ha posto la questione di fiducia sul testo da cui è scaturita la legge n. 76 del 2016, che prevedeva una distinzione formale tra l'istituto delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e quello del matrimonio e che, pertanto, qualsiasi diversa indicazione contenuta nello schema di decreto in titolo integra un'ipotesi di eccesso di delega vietato dall'articolo 76 della Costituzione.

Rileva quindi che il quarto comma dell'articolo 32-*ter* della legge n. 218 del 1995 – così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *a)* dello schema in titolo – secondo cui i rapporti patrimoniali e personali tra le parti sono regolati dalla legge dello Stato davanti alle cui autorità l'unione è stata costituita, è previsione derogatoria del successivo articolo 32-*quinquies*. Quest'ultimo prevede infatti che l'unione civile, o altro istituto analogo costituiti all'estero tra cittadini italiani dello stesso sesso abitualmente residenti in Italia produce gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana. In tal modo, oltre ad introdursi una disciplina irragionevolmente differenziata a seconda che l'unione civile venga costituita all'estero tra cittadini italiani dello stesso residenti abitualmente in Italia ovvero tra cittadini residenti all'estero, ci si porrebbe in contrasto con i limiti della delega di cui all'articolo 1, comma 28, lettera b), della legge n. 76 del 2016, in cui è espresso chiaramente che l'unione civile contratta all'estero possa produrre esclusivamente gli effetti propri dell'unione civile così come regolata dalla legge Cirinnà medesima.

Il senatore FALANGA *(AL-A)* esprime perplessità in ordine alla previsione di cui all'articolo 32-*bis* della legge n. 218 del 1995, recante riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato – così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *a)* dello schema di decreto in titolo – ai sensi del quale il matrimonio contratto all'estero da persone dello stesso sesso produce in via automatica gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana. A tale riguardo, sottolinea, in primo luogo, che la produzione di effetti in Italia del matrimonio contratto all'estero da persone dello stesso sesso è possibile solo qualora non sia in contrasto con l'ordine pubblico interno. In secondo luogo ritiene improprio che il matrimonio contratto all'estero tra persone dello stesso possa produrre in via diretta ed automatica in Italia gli effetti di un negozio giuridico del tutto autonomo e distinto, qual è l'unione civile tra persone dello stesso sesso.

Il senatore CALIENDO *(FI-PdL XVII)* ribadisce la necessità di riformulare la previsione di cui al comma 2 dell'articolo 32-*ter* in materia di unione civile tra persone maggiorenni dello stesso sesso – così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *a)* dello schema di decreto in titolo – soprattutto nella parte in cui prevede che, ai fini del nulla osta di cui all'articolo 116, primo comma, del codice civile, non rilevano gli impedimenti relativi al sesso delle parti.

Il senatore LO GIUDICE *(PD)*, in risposta alle considerazioni svolte dal senatore Falanga, dichiara che è ormai orientamento consolidato della suprema Corte di legittimità ritenere che la disciplina in materia di matrimonio contratto all'estero tra persone dello stesso sesso non si ponga in contrasto con l'ordine pubblico interno.

Il PRESIDENTE osserva che il limite dell'ordine pubblico è già previsto all'articolo 16 della legge n. 218 del 1995, provvedimento quest'ultimo che è oggetto di modifica dello schema di decreto in titolo. Il suddetto limite opererebbe quindi per il riconoscimento in Italia degli effetti del matrimonio contratto all'estero da persone dello stesso sesso, a prescindere da un'eventuale espressa indicazione operata dal successivo articolo 32-*bis*, così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto in titolo. Sottolinea altresì che nella valutazione in concreto del suddetto limite, occorre considerare che il concetto di ordine pubblico è per propria natura dinamico, in quanto tiene conto delle continue modifiche e degli adattamenti ordinamentali derivanti dall'opera del legislatore e della giurisprudenza nel corso del tempo.

Il senatore LUMIA *(PD)* osserva che la previsione di cui al comma 4 dell'articolo 32-*ter* della legge n. 218 del 1995, citata dal senatore Giovanardi, non contraddice altre previsioni contenute nello schema di decreto in titolo, ma si limita a stabilire un trattamento di maggior favore in termini di rapporti personali e patrimoniali per cittadini stranieri i cui rapporti sono già regolati in termini più favorevoli dalla legge dello Stato di cui almeno una di esse è cittadino o residente. In termini più generali, condivide, anche a nome del proprio Gruppo parlamentare, l'impostazione di fondo sottesa allo schema di decreto in titolo.

Il seguito dell'esame è, infine, rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di coordinamento in materia penale (n. 346)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 28, lettera *c)*, e 30, della legge 20 maggio 2016, n. 76. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 ottobre.

Il senatore CALIENDO *(FI-PdL XVII)* osserva che è privo di significato il riferimento – introdotto dallo schema in esame nell'articolo 649, primo comma del codice penale, alla parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso in costanza di coabitazione. A suo parere – considerato il disposto dell'articolo 1, comma 24, della legge n. 76 del 2016 – sarebbe preferibile sostituire tale riferimento con quello alla parte dell'unione civile che abbia manifestato la volontà di sciogliere l'unione medesima.

La relatrice CIRINNÀ *(PD)* conviene con tali osservazioni.

Il senatore LO GIUDICE *(PD)* condivide anch'egli l'osservazione del senatore Caliendo.

Il senatore GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))* osserva che non presenta problemi lo schema di decreto 346, che attiene alla disciplina penalistica e processuale. Le disposizioni introdotte si collocano più che nell'ottica della equiparazione – che costituisce certamente una ricaduta di esse – in quella della eliminazione di situazioni di disagio soggettivo e/o di incompatibilità.

Il seguito dell'esame è, infine, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

DIFESA (4ª)

Martedì 8 novembre 2016

Plenaria

198ª Seduta

Presidenza del Presidente
LATORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Rossi.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore VATTUONE *(PD)* propone di esaminare prioritariamente gli atti del Governo nn. 339 e 340. Ciò in ragione della scadenza, nella giornata odierna, del termine per esprimere i prescritti pareri.

Il senatore MARTON *(M5S)* eccepisce l'assenza delle osservazioni della Commissione bilancio.

Rammenta inoltre di attendere ancora, da parte del Governo, specifici chiarimenti, in risposta ad uno specifico quesito da lui posto, lo scorso 11 ottobre, su quali oneri insistenti sul bilancio del Ministero dello sviluppo economico fossero considerati ai fini del calcolo della quota del 2 per cento del prodotto interno lordo destinato alla Difesa, obiettivo convenuto in ambito NATO.

Il presidente LATORRE osserva che il termine assegnato alla Commissione bilancio per formulare le prescritte osservazioni scadeva comunque lo scorso 29 ottobre. La Commissione sarebbe pertanto in grado di procedere alle votazioni senza impedimenti procedurali, eventualmente tenendo conto delle determinazioni emerse nel corso del parallelo esame

presso l'altro ramo del Parlamento. Sarebbe peraltro opportuno, a suo avviso, evitare il termine decorra senza aver espresso i prescritti pareri.

Il senatore SANTANGELO *(M5S)* obietta che la mancanza del parere della Commissione bilancio del Senato pregiudicherebbe comunque, a livello sostanziale, il corretto svolgimento dell'esame dei provvedimenti.

Il senatore PEGORER *(PD)*, relatore sugli atti del Governo in questione, nel rendere noto di aver predisposto delle proposte di parere, domanda se risponda a verità il fatto che, nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio sia stata richiesta al Governo una relazione tecnica sugli schemi di decreto, e se questa sia pervenuta.

Osserva, da ultimo, che la Commissione potrebbe, qualora lo si ritenga opportuno, pronunciarsi anche nella seduta già convocata per domani, alle ore 8,45.

Il sottosegretario ROSSI si riserva di fornire dei chiarimenti sul punto nel prosieguo della seduta.

Il presidente LATORRE osserva che l'assenza della relazione tecnica del Governo avrebbe precluso la possibilità di esprimersi anche alla Commissione bilancio della Camera dei deputati. Tale evento appare, quindi, improbabile.

Il senatore CONTI *(AL-A)* osserva che il rinvio del voto alla seduta di domani avrebbe senso solo qualora fosse funzionale a consentire la votazione. In caso contrario, sarebbe opportuno procedere all'espressione dei pareri nella seduta odierna, considerata altresì l'assenza di specifici impedimenti procedurali.

Il senatore SANTANGELO *(M5S)* ribadisce l'inopportunità di procedere all'esame basandosi esclusivamente su quanto osservato dalla Commissione bilancio dell'altro ramo del Parlamento.

Domanda inoltre se siano stati effettuati dei solleciti alla Presidenza della Commissione bilancio per l'espressione delle prescritte osservazioni.

Il PRESIDENTE precisa di aver inoltrato, in forma orale, ripetuti solleciti al Presidente della Commissione bilancio.

Con riferimento a quanto da ultimo osservato dal Presidente, il senatore SANTANGELO *(M5S)* lamenta il mancato ricorso alla forma scritta.

Il senatore PEGORER *(PD)* ricorda che l'opportunità di sollecitare la Presidenza della Commissione bilancio era stata evocata nel corso del dibattito tenutosi nella seduta pomeridiana del 2 novembre.

Ad avviso del senatore GUALDANI *(AP (NCD-UDC))* la Commissione dovrebbe procedere al voto nella presente seduta, rispettando il termine previsto per l'espressione dei pareri.

Il non aver pronunciato le proprie osservazioni nel termine ad essa assegnato costituirebbe, infatti, una responsabilità politica imputabile alla sola Commissione bilancio.

Il senatore MARTON *(M5S)* insiste invece per differire le votazioni, reputando indispensabile conoscere gli orientamenti della Commissione bilancio del Senato. Orientamenti che potrebbero anche divergere da quelli maturati nell'altro ramo del Parlamento.

Il PRESIDENTE ribadisce che l'assenza delle osservazioni della Commissione bilancio –assai oberata, peraltro, dall'esame di molti provvedimenti di particolare importanza ed urgenza- non costituisce, essendo scaduto il termine assegnatole, un impedimento procedurale al voto. Ribadisce altresì che l'eventuale assenza della necessaria documentazione contabile avrebbe impedito di pronunciarsi anche alla Commissione bilancio della Camera dei deputati.

Conclude osservando che spetta comunque alla Commissione pronunciarsi in ordine alla proposta formulata dal senatore Vattuone.

Il senatori SANTANGELO *(M5S)* e MARTON *(M5S)* confermano, per contro, le proprie perplessità in ordine al procedere al voto in assenza delle osservazioni della Commissione bilancio.

Il senatore VATTUONE *(PD)* osserva che non sussiste alcun impedimento, sia di natura formale che sostanziale, per procedere all'approvazione dei pareri nell'odierna seduta.

Domanda quindi che la propria proposta di esaminare prioritariamente gli atti del Governo nn. 339 e 340 venga posta ai voti.

Il sottosegretario ROSSI precisa che il Governo aveva inoltrato alla Commissione bilancio tutta la documentazione necessaria per consentirne la deliberazione.

La Commissione delibera infine di accogliere la proposta del senatore Vattuone.

Il PRESIDENTE avverte quindi che i lavori procederanno con l'esame degli atti del Governo nn. 339 e 340.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2016, relativo all'acquisizione di una prima *tranche* di veicoli Blindo Centauro 2 e relativo supporto logistico (n. 339)

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2016, relativo allo studio, alla progettazione e qualifica del futuro Elicottero da Esplorazione e Scorta e relativo supporto logistico iniziale (n. 340)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Parere favorevole sull'atto del Governo n. 339. Parere favorevole con condizione e osservazione sull'atto del Governo n. 340)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 2 novembre.

Il relatore PEGORER *(PD)* dà lettura di una proposta di parere favorevole sull'atto del Governo n. 339 e di una proposta di parere favorevole con condizione ed osservazione sull'atto del Governo n. 340 (pubblicate in allegato).

Il presidente LATORRE consta che non vi sono iscritti a parlare per dichiarazione di voto. Nel rammentare che nella seduta pomeridiana del 2 novembre erano state presentate, sui predetti atti del Governo, anche delle proposte di parere contrario a firma dei senatori Santangelo e Marton (pubblicate in allegato al resoconto di quella stessa seduta), avverte che si procederà alla votazione disgiunta delle proposte di parere presentate, rispettivamente, sull'atto del Governo n. 339 e sull'atto del Governo n. 340.

Previa verifica del numero legale, viene posta ai voti ed approvata la proposta di parere favorevole del relatore sull'atto del Governo n. 339.

Risulta pertanto preclusa la votazione della proposta di parere contrario a firma dei senatori Santangelo e Marton.

Previa verifica del numero legale, viene successivamente posta ai voti ed approvata la proposta di parere favorevole con condizione ed osservazione predisposta dal relatore sull'atto del Governo n. 340.

Risulta quindi preclusa la votazione della proposta di parere contrario a firma dei senatori Santangelo e Marton.

IN SEDE REFERENTE

(1935) ***Deputato SCANU ed altri. – Disposizioni concernenti i militari italiani ai quali è stata irrogata la pena capitale durante la prima Guerra mondiale***, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 novembre.

Il presidente LATORRE ricorda che lo scorso 2 novembre la Commissione aveva adottato a base dei propri lavori il testo predisposto dal Comitato ristretto, fissando per il successivo 4 novembre, alle ore 14 il termine per la presentazione di emendamenti al predetto testo.

Risultano presentate dieci proposte (pubblicate in allegato): otto del Gruppo Forza Italia, una del Gruppo Movimento 5 Stelle ed una del Gruppo del Partito Democratico, inviate alle Commissioni affari costituzionali e bilancio per i relativi pareri.

Cede quindi la parola ai presentatori per l'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore COTTI *(M5S)* illustra la proposta 1.2, volta a ripristinare il testo approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura. Testo che aveva ricevuto, peraltro, l'avviso favorevole del Governo.

Il senatore GASPARRI *(FI-PdL XVII)* illustra le proposte a sua firma, rilevando preliminarmente che esse si dividono in due categorie. Da un lato l'emendamento 1.1 che, attraverso la soppressione integrale dell'unico articolo di cui si compone l'articolato assunto a base dei lavori vuole ribadire l'inopportunità dell'uso dello strumento legislativo in ordine a problematiche di natura storica; dall'altro le restanti proposte, volte ad interventi mirati sul predetto testo.

Coglie quindi l'occasione per esprimere profondo e sdegnato disappunto su un articolo di stampa (apparso, lo scorso 6 novembre ed a firma del giornalista Paolo Rumiz, sul quotidiano «La Repubblica»), nel quale viene espresso un orientamento ingiustamente critico sul lavoro svolto dal Senato (che, a detta dell'autore, avrebbe concretizzato un vero «schiaffo istituzionale»), con l'utilizzo di termini denigratori e offensivi sia nei confronti del Senato come istituzione, sia nei confronti dello stesso presidente Latorre (in ordine al quale vengono ipotizzati legami con le *lobby* militari).

Ponendo l'accento sulla terminologia impropria utilizzata nell'articolo (il progetto di legge approvato dalla Camera viene infatti erroneamente qualificato come «decreto») e rammentando, altresì, che il gruppo editoriale di cui fa parte il quotidiano «La Repubblica» non è stato estraneo, in passato, a spiacevoli ed inopportuni episodi di «lobbismo» parlamentare, l'oratore rivendica il diritto –non contestabile in un regime di bicameralismo perfetto quale quello attualmente vigente- di un ramo del

Parlamento (nella fattispecie il Senato) a riesaminare criticamente i testi approvati dall'altro ramo, diritto che assume particolare rilevanza in relazione alle tematiche sottese al disegno di legge iscritto all'ordine del giorno, la cui complessità è stata riconosciuta da numerosi studiosi ed esponenti del mondo intellettuale.

Nel ribadire con convinzione l'inopportunità del ricorso alla legislazione come strumento dirimente nell'interpretazione della storia, osserva inoltre che in molti altri casi il Parlamento ha svolto interessanti e complete attività conoscitive su periodi particolarmente controversi della storia d'Italia (ricorda, al riguardo, quella dell'esponente di spicco delle Brigate Rosse Franceschini in ordine ad un libro da lui scritto sulla genesi di quel movimento), fornendo contributi di grande spessore senza dover ricorrere all'uso dello strumento legislativo.

Conclude invitando tutti i commissari ad una ponderata riflessione sulle problematiche sottese al provvedimento iscritto all'ordine del giorno e ribadendo, contestualmente, la natura non ostruzionistica degli emendamenti a sua firma.

La senatrice AMATI *(PD)* illustra, da ultimo, l'emendamento 1.8, che, attraverso la soppressione, nel testo della targa da affiggere nel monumento del Vittoriano, delle parole «A chi pagò con la vita il cruento rigore della giustizia militare del tempo offre il proprio commosso perdono» mira a prevenire qualsiasi tipo di equivoco in ordine alla natura del perdono ed alle fattispecie a cui andrebbe riferito.

Il presidente LATORRE *(PD)* , in qualità di relatore, esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.8 ed 1.9.

Esprime quindi parere contrario sulle restanti proposte, le quali appaiono eccessivamente estremistiche e, qualora approvate, vanificherebbero il lavoro svolto sino ad ora dalla Commissione, concretizzatosi invece nell'adozione, a base dei propri lavori, di un testo volto a conciliare le opposte esigenze. Il testo unificato, infatti, fa tesoro di una complessa attività istruttoria e mira a conciliare le legittime istanze maturate nell'altro ramo del Parlamento con le problematiche tecniche (quali l'improprio utilizzo dello strumento della riabilitazione, strumento configurabile solo *inter vivos)*, emerse nel corso delle audizioni informali svolte in Senato.

Nell'invitare il senatore Gasparri a tenere nella giusta considerazione quanto poc'anzi osservato, sottolinea l'opportunità di non procedere alle votazioni nella presente settimana, in modo da far sì che tutti i commissari dispongano di un adeguato arco temporale per maturare le proprie riflessioni.

Il sottosegretario ROSSI rammenta che la Difesa ha sempre prestato particolare attenzione alle vicende storiche che hanno interessato il personale militare. Ciò è provato, peraltro, proprio dall'istituzione, fortemente voluta dal Ministro, di un apposito Comitato tecnico-scientifico per la pro-

mozione di iniziative di studio e ricerca sul tema del «fattore umano» nella Grande Guerra.

In quest'ottica, la Difesa si è quindi mossa nel pieno rispetto delle determinazioni parlamentari. Nel corso dell'esame in prima lettura, infatti, sono stati espresse puntualizzazioni di tipo squisitamente tecnico, senza esprimere giudizi nel merito del provvedimento.

Per quanto attiene, nello specifico, agli emendamenti presentati al testo assunto a base dei lavori si rimette quindi alle determinazioni che la Commissione riterrà di assumere al riguardo.

Il senatore ALICATA *(FI-PdL XVII)* domanda delucidazioni sulla *ratio* sottesa agli emendamenti 1.8 e 1.9. Il tenore del periodo di cui si propone la soppressione, infatti, sembrerebbe, in linea di principio, condivisibile.

La senatrice AMATI *(PD)* ribadisce che il periodo in questione potrebbe tuttavia dar luogo ad equivoci ed incomprensioni che, stante la particolare delicatezza della materia affrontata, appare opportuno evitare.

Il senatore PEGORER *(PD)*, prendendo le mosse dalla recente inaugurazione di un monumento commemorativo nella regione del Friuli, osserva che le tematiche sottese al provvedimento in titolo sono particolarmente sentite dall'opinione pubblica, soprattutto in quelle regioni (Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia) che vissero sul proprio territorio lo svolgimento del primo conflitto mondiale.

L'emendamento 1.2, a firma del senatore Cotti e recante il ripristino del testo approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura ripropone peraltro la questione di fondo della scelta tra una strada che si potrebbe definire «del diritto» rispetto ad un'altra che si potrebbe definire «della memoria». Nel primo solco si colloca, in particolare, il testo licenziato dalla Camera, laddove la seconda opzione impone, per contro, un lavoro conciliatorio tra le varie istanze. In ogni caso, resta ferma, a suo avviso, l'esigenza di pervenire a soluzioni coerenti che privilegino il dialogo politico rispetto ad un inopportuno scontro di principio tra i due rami del Parlamento.

Conclude invitando il Gruppo Movimento 5 Stelle ad una ponderata riflessione sulle tematiche poc'anzi evocate.

Il presidente LATORRE, nel rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta, pone nuovamente l'accento sul carattere costruttivo dei lavori della Commissione, volto proprio a mediare tra le opposte istanze.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 339

La Commissione difesa,

esaminato l'atto del Governo in titolo;

rilevato che:

a) si prevede l'acquisizione di una prima aliquota di veicoli blindati ruotati destinati a sostituire, nell'ambito delle unità che costituiscono le «Forze Medie» dell'Esercito, gli attuali «Centauro 1», che non appaiono più adeguati alle esigenze operative;

b) le caratteristiche del nuovo veicolo permettono la piena integrazione con i veicoli cingolati già facenti parte delle suddette Forze Medie;

c) il veicolo Centauro 2 garantisce un maggior livello di protezione del personale, con particolare riferimento alla minaccia rappresentata dalle mine e dagli ordigni esplosivi improvvisati (IED): inoltre, i veicoli blindati protetti su ruote rivestono grande importanza negli attuali scenari operativi e nelle operazioni di stabilizzazione, con una presenza discreta e meno invasiva rispetto a quella esercitata dai veicoli cingolati;

esprime parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 340

La Commissione difesa,

esaminato l'atto del Governo in titolo;

rilevato che lo schema di decreto reca un «considerato» nel quale è previsto, successivamente al primo triennio, il finanziamento con le risorse iscritte nella missione «Difesa e sicurezza del Territorio», programma «Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari» dello stato di previsione del Ministero della difesa;

osservando, al riguardo, che:

– come indicato nel paragrafo 5 (denominato «Costo»), della relazione allegata allo schema di decreto, il programma in titolo è interamente finanziato con risorse già disponibili a legislazione vigente sullo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, e, conseguentemente, non richiede l'integrazione da parte dello stato di previsione del Ministero della difesa;

– non appare pertanto opportuno integrare il citato paragrafo 5 della relazione allegata allo schema di decreto prevedendo il completamento del programma anche con le risorse che sarà possibile reperire tramite successivi provvedimenti normativi;

ravvisando altresì l'opportunità, anche nella prospettiva di una futura integrazione europea della Difesa, di instaurare rapporti di collaborazione anche con aziende europee, sia tramite la collaborazione dell'Agenzia europea della Difesa sia in ambito OCCAR;

esprime parere favorevole

a) a condizione che nel «considerato» di cui alle premesse dello schema di decreto venga omesso ogni riferimento ai finanziamenti successivi al primo triennio;

b) con la seguente osservazione: si rimarca l'opportunità di valutare ogni possibile sviluppo integrato della piattaforma con altri paesi europei, sia in ambito OCCAR, sia ricorrendo alla collaborazione dell'Agenzia europea per la difesa.

EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 1935

1.1

GASPARRI, QUAGLIARIELLO, ALICATA, FASANO

Sopprimere l'articolo.

1.2

COTTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *1*. È avviato d'ufficio, in deroga a quanto disposto dagli articoli da 178 a 181 del codice penale e 412 del codice penale militare di pace, il procedimento per la riabilitazione dei militari delle Forze armate italiane che nel corso della prima Guerra mondiale abbiano riportato condanna alla pena capitale per i reati previsti nei capi III, IV e V del titolo II del libro primo della parte prima del codice penale per l'esercito, approvato con regio decreto 28 novembre 1869.

2. Il procuratore generale militare presso la Corte militare di appello presenta al Tribunale militare di sorveglianza richiesta di riabilitazione in ordine ai casi documentati di condanna alla pena capitale per i quali ricorrano i presupposti di cui al comma 1, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. In conseguenza della riabilitazione dichiarata ai sensi del comma 1, a seguito di autonoma valutazione, dal Tribunale militare di sorveglianza sono estinte le pene accessorie, comuni e militari, nonché ogni effetto penale e penale militare delle sentenze di condanna alla pena capitale emesse dai tribunali militari di guerra, ancorché straordinari, nel corso della prima Guerra mondiale, ivi compresa la perdita del grado eventualmente rivestito.

4. Dal provvedimento di riabilitazione ai sensi dei commi 1 e 3 sono esclusi tutti coloro che vennero condannati alla pena capitale per aver volontariamente trasferito al nemico informazioni coperte dal segreto militare e pregiudizievoli per la sicurezza delle proprie unità di appartenenza e per il successo delle operazioni militari delle Forze armate italiane.

5. I nomi dei militari delle Forze armate italiane che risultino essere stati fucilati nel corso della prima Guerra mondiale in forza del disposto dell'articolo 40 del codice penale per l'esercito, approvato con regio decreto 28 novembre 1869, e della circolare del Comando supremo n. 2910 del 1º novembre 1916 sono inseriti, su istanza di parte presentata al Ministro della difesa, nell'Albo d'oro del Commissariato generale per le onoranze ai caduti. Dell'inserimento di cui al primo periodo è data comunicazione al comune di nascita del militare per la pubblicazione nell'albo comunale.

6. Al fine di manifestare la volontà della Repubblica di chiedere il perdono dei militari caduti che hanno conseguito la riabilitazione ai sensi della presente legge, in un'ala del complesso del Vittoriano in Roma è affissa una targa in bronzo che ne ricorda il sacrificio.

7. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, bandisce un concorso riservato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado per la scelta del testo da incidere nella targa di cui al comma 2. Lo stesso testo è esposto, con adeguata collocazione, in tutti i sacrari militari.

8. Sugli eventi oggetto della presente legge relativi alle fucilazioni e alle decimazioni il Ministero della difesa dispone la piena fruibilità degli archivi delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri per tutti gli atti, le relazioni e i rapporti legati alle operazioni belliche, alla gestione della disciplina militare nonché alla repressione degli atti di indisciplina o di diserzione, ove non già versati agli archivi di Stato

9. Al fine di promuovere una memoria condivisa del popolo italiano sulla prima Guerra mondiale, il Comitato tecnico-scientifico per la promozione d'iniziative di studio e ricerca sul tema del «fattore umano» nella prima Guerra mondiale, di cui al decreto del Ministro della difesa 16 ottobre 2014, promuove la pubblicazione dei propri lavori, in forme che assicurino la massima divulgazione.

10. All'attuazione delle disposizioni della presente legge le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

1.3

GASPARRI, QUAGLIARIELLO, ALICATA, FASANO

Sopprimere il comma 2.

1.4

GASPARRI, QUAGLIARIELLO, ALICATA, FASANO

Al comma 2, sopprimere:

le parole da «provvede» *a* «della morte e»;
la parola «altresì».

1.5

GASPARRI, QUAGLIARIELLO, ALICATA, FASANO

Sopprimere il comma 3.

1.6

GASPARRI, QUAGLIARIELLO, ALICATA, FASANO

Al comma 3, sostituire la parola «repressione» *con la parola* «sanzione».

1.7

GASPARRI, QUAGLIARIELLO, ALICATA, FASANO

Sopprimere il comma 4.

1.8

AMATI, VATTUONE, ASTORRE, FEDELI, MANASSERO, PEGORER, VALENTINI

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «A chi pagò con la vita il cruento rigore della giustizia militare del tempo offre il proprio commosso perdono».

1.9

GASPARRI, QUAGLIARIELLO, ALICATA, FASANO

Al comma 4, capoverso, sopprimere le parole da «A chi» *fino alla parola* «perdono».

1.10

GASPARRI, QUAGLIARIELLO, ALICATA, FASANO

Sopprimere il comma 5.

B I L A N C I O (5ª)

Martedì 8 novembre 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 12

Presidenza del Presidente
TONINI

Orario: dalle ore 14,50 alle ore 15,55

AUDIZIONI INFORMALI IN MERITO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2567 (D.L. 189/2016 – INTERVENTI URGENTI SISMA 24 AGOSTO 2016)

Plenaria

654ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta.

La seduta inizia alle ore 15,55.

IN SEDE CONSULTIVA

(119, 1004, 1034, 1931 e 2012-A) ***Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette***
(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 novembre.

Il presidente TONINI ricorda che era rimasto sospeso il parere su alcuni emendamenti.

Il sottosegretario BARETTA chiede un rinvio dell'esame non essendo ancora in grado di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Il presidente TONINI sollecita il Governo a rendere disponibili i pareri per la seduta già convocata per domani mattina al fine di consentire i lavori dell'Assemblea.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(2535) ***Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino***, approvato dalla Camera dei deputato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sani ed altri; Oliverio ed altri

(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore LUCHERINI *(PD)* illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che è stato adottato come testo base l'articolato già approvato dalla Camera dei Deputati. In sede di esame presso l'altro Ramo del Parlamento è stata realizzata una relazione tecnica, verificata positivamente con l'eccezione di alcune parti. Risulta pertanto necessario acquisire la Relazione tecnica aggiornata, prevista dalla legge di contabilità, al fine di accertare che gli emendamenti successivamente approvati abbiano garantito l'effettivo equilibrio finanziario del testo. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il sottosegretario BARETTA deposita la relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(2460) ***Deputati TULLO ed altri. – Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti e disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 3 novembre.

Il PRESIDENTE rammenta al rappresentante del Governo la richiesta di integrazione della relazione tecnica avanzata dalla senatrice Bulgarelli nel corso della precedente seduta.

Il sottosegretario BARETTA dichiara di non disporre di ulteriori elementi tecnici.

La senatrice BULGARELLI *(M5S)* ribadisce l'inadeguatezza della relazione tecnica aggiungendo che se si deciderà di ritenerla valida, specialmente laddove conferma l'invarianza degli oneri finanziari senza produrre i necessari elementi informativi, sarà opportuno adottare un approccio analogo anche nei confronti dei disegni di legge proposti dai Gruppi di opposizione.

Il senatore AZZOLLINI *(FI-PdL XVII)*, nel dichiararsi d'accordo con la senatrice Bulgarelli, rammenta che il contenuto necessario di una relazione tecnica consiste di argomentazioni supportate da elementi quantitativi e non di inutili tautologie. Nel caso non si ritenga opportuno integrare la relazione tecnica, sarà necessario porre quale condizione per un parere non ostativo, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'inserimento di una clausola di invarianza degli oneri finanziari.

Il senatore URAS *(Misto)* prende atto che tale modalità di redazione delle relazioni tecniche si rende a volte necessaria per accelerare l'esame dei provvedimenti, ma invita il Governo ad affrontare la questione in maniera sistematica in quanto è innegabile che in questa forma le relazioni tecniche non assolvono la funzione conoscitiva per la quale sono state introdotte nella procedura parlamentare.

Il senatore SANTINI *(PD)* fa presente che quando un provvedimento non comporta oneri aggiuntivi la Ragioneria generale dello Stato non può che limitarsi a certificarlo. Va in ogni caso deciso se ci si voglia limitare a chiedere un'integrazione della relazione tecnica oppure porre la condizione richiamata dal senatore Azzollini.

La senatrice COMAROLI *(LN-Aut)* rammenta che la Commissione bilancio riveste un ruolo, garantito dalla Costituzione, di salvaguardia del buon andamento della finanza pubblica del Paese. Nel richiedere l'acquisizione di maggiori informazioni la Commissione non fa altro che assolvere tale funzione di controllo e garanzia. Poiché appare molto difficile che un'amministrazione pubblica possa svolgere nuove attività senza che ne sorgano nuovi o maggiori oneri finanziari, ritiene necessario integrare acquisire nuovi elementi tecnici ad integrazione della relazione precedentemente trasmessa.

La senatrice BULGARELLI *(M5S)* ribadisce, anche in risposta al senatore Santini, che la Ragioneria generale dello Stato è tenuta a produrre gli elementi informativi a sostegno delle proprie certificazioni in ogni caso, ivi compreso quando prevede che non vi siano nuovi o maggiori oneri.

Il PRESIDENTE fa presente che la conferma che le nuove funzioni possano essere svolte a invarianza di oneri finanziari deve provenire dal-

l'amministrazione competente nel merito, limitandosi la Ragioneria generale dello Stato a dover certificare la plausibilità di tale valutazione.

Al fine di evitare che l'espressione di un parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'introduzione di una clausola di invarianza degli oneri renda necessario un ulteriore esame da parte della Camera dei deputati, chiede al rappresentante del Governo che la relazione tecnica sia adeguatamente integrata.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 13

Presidenza del Presidente
TONINI

Orario: dalle ore 20,10 alle ore 22

AUDIZIONI INFORMALI IN MERITO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2567 (D.L. 189/2016 – INTERVENTI URGENTI SISMA 24 AGOSTO 2016)

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

FINANZE E TESORO (6ª)

Martedì 8 novembre 2016

Plenaria

416ª Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2567) ***Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016***

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 novembre.

Il relatore MOSCARDELLI *(PD)* presenta uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato).

La senatrice BOTTICI *(M5S)* interviene richiamando l'attenzione sulla questione dell'effettiva fruizione del credito d'imposta da parte degli incapienti; a tale riguardo propone una formulazione maggiormente stringente della relativa osservazione. In riferimento alla seconda osservazione proposta, riguardante la sospensione degli adempimenti creditizi, ritiene inadeguata la scadenza ivi menzionata in ragione delle difficoltà concrete in cui versano le imprese nelle aree terremotate, mentre una sospensione di durata annuale avrebbe una maggiore congruità.

Suggerisce quindi di tener conto della situazione di difficoltà peculiare dei creditori, non residenti, di soggetti economici colpiti dal sisma.

Il senatore CARRARO *(FI-PdL XVII)* condivide le osservazioni della senatrice Bottici e propone a sua volta il ricorso a formulazioni più stringenti riguardo alle osservazioni. Auspica quindi che il Governo provveda al più presto a rassicurare circa il periodo di sospensione dei termini sia tributari che creditizi, in considerazione delle difficoltà oggettive delle imprese in seguito al succedersi degli eventi sismici.

Il senatore TOSATO *(LN-Aut)*, dopo essersi associato ai rilievi già espressi, preannuncia l'orientamento di voto favorevole del proprio Gruppo richiama la necessità della coesione di fronte al verificarsi di una grave calamità naturale.

Il senatore BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)* si esprime favorevolmente riguardo ai suggerimenti proposti e sollecita a tenere conto del tempo necessario alle aziende per il ripristino delle proprie capacità produttive.

Il senatore VACCIANO *(Misto)* condivide i rilievi finora espressi, in particolare riguardo alla situazione dei crediti di soggetti non residenti nelle zone interessate dal provvedimento in esame e osserva che il ripetersi di eventi sismici nelle aree terremotate ha finora impedito l'avvio di qualsiasi attività di ricostruzione.

Il sottosegretario BARETTA fa presente che il Governo non ha obiezioni di principio in ordine alle proposte e alle osservazioni formulate. Assicura quindi la disponibilità a un'attenta verifica circa la possibilità tecnica di accoglierle.

Il relatore MOSCARDELLI *(PD)* riformula il proprio schema di parere, sulla base di quanto emerso nell'odierno dibattito.

Lo schema di parere, così come riformulato (il cui testo è pubblicato in allegato), previa verifica della presenza del numero legale, viene posto in votazione e approvato.

Il presidente Mauro Maria MARINO apprezza il voto unanime della Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(2236) ***Gianluca ROSSI ed altri. – Disposizioni per favorire l'acquisto di sussidi tecnici ed informatici in favore di studenti con disturbo specifico dell'apprendimento***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 ottobre.

Il presidente Mauro Maria MARINO sollecita il Governo a esprimere la propria posizione riguardo al disegno di legge in esame.

Il sottosegretario BARETTA assicura l'impegno del Governo in tal senso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2263) ***Lucrezia RICCHIUTI ed altri. – Misure per il recupero dei crediti insoluti nella pubblica amministrazione***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 ottobre.

Il presidente Mauro Maria MARINO invita il Governo a definire al più presto il proprio orientamento nei confronti del disegno di legge in titolo.

Il sottosegretario BARETTA fornisce rassicurazioni al riguardo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2567

La Commissione, esaminato per le parti di competenza il provvedimento in titolo,

visto l'articolo 5 recante disposizioni in materia di ricostruzione privata, e considerato il meccanismo di fruizione dei contributi previsti per gli interventi sugli immobili;

espresso apprezzamento per la previsione del contributo fino al 100 per cento delle spese;

preso atto che il meccanismo di fruizione del contributo è quello del credito di imposta mediante compensazione, direttamente collegato alla misura dei rimborsi alle banche del finanziamento agevolato erogato per effettuare gli interventi;

visto l'articolo 48, in materia di sospensione dei termini di adempimenti e versamenti tributari; tenuto conto che in materia di sospensione degli adempimenti in materia creditizia l'ordinanza n. 388 del 26 agosto 2016 del Dipartimento della protezione civile differisce per punti significativi rispetto alla disciplina del decreto-legge;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) con riferimento alle modalità di fruizione del menzionato credito d'imposta la Commissione esprime l'auspicio che la fruizione effettiva del contributo sia comunque garantita: a tale proposito, è utile fare riferimento al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che dispone le modalità attuative di tali nuovi meccanismi, in analogia con quanto disposto con i provvedimenti dell'11 gennaio 2013 e del 4 febbraio 2013 sulle modalità di fruizione del credito d'imposta in caso di finanziamento agevolato a favore dei soggetti colpiti dal menzionato sisma del 20 e 29 maggio 2012, finalizzato a consentire che il credito d'imposta sia utilizzato dal beneficiario del finanziamento per corrispondere alla banca le rate di rimborso del finanziamento stesso. Tuttavia valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare con disposizione di rango primario tale facoltà di cessione del credito di imposta. In tal modo, i cittadini e le imprese beneficiari possono fruire unicamente della provvista finanziaria, senza dover versare rate di capitale o di interessi, il cui onere viene scontato dagli istituti di credito direttamente nei confronti dell'erario. Tale modalità scongiura in partenza l'eventualità che il contribuente non possa fruire del credito d'imposta per incapienza, così come debbano essere versate le rate nell'attesa che il credito di imposta maturi in dichiarazione dei redditi;

2) tenendo conto della più efficiente e trasparente modalità di sospensione prevista dall'Ordinanza protezione civile n. 388 in materia di sospensione degli adempimenti creditizi, ed al contempo dell'esigenza di mantenere l'ampliamento dell'ambito di applicazione della disciplina come previsto dal «DL Terremoto», sollecita la Commissione di merito a uniformare la disciplina delle due norme, prevedendo un'unica scadenza (febbraio 2017) della sospensione, la definizione dei soggetti che possono fruire della sospensione (se siano o meno anche proprietari di immobili non danneggiati), la facoltà di scelta del titolare tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale; e la definizione delle modalità di calcolo degli interessi di sospensione;

3) in relazione alla sospensione dei termini tributari, la Commissione sollecita la previsione che essa sia estesa, a domanda facoltativa, anche ai sostituti di imposta per i versamenti Irpef nei confronti dei dipendenti;

4) valuti la Commissione di merito la possibilità che la sospensione dei termini tra parti sia riferita non solo al debitore, ma anche al creditore residente nel caso di comprovata impossibilità a esercitare il proprio diritto sia nei confronti di debitori residenti, sia, soprattutto nel caso di debitori non residenti nelle zone colpite dal sisma.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2567

La Commissione, esaminato per le parti di competenza il provvedimento in titolo,

visto l'articolo 5 recante disposizioni in materia di ricostruzione privata, e considerato il meccanismo di fruizione dei contributi previsti per gli interventi sugli immobili;

espresso apprezzamento per la previsione del contributo fino al 100 per cento delle spese;

preso atto che il meccanismo di fruizione del contributo è quello del credito di imposta mediante compensazione, direttamente collegato alla misura dei rimborsi alle banche del finanziamento agevolato erogato per effettuare gli interventi;

visto l'articolo 48, in materia di sospensione dei termini di adempimenti e versamenti tributari; tenuto conto che in materia di sospensione degli adempimenti in materia creditizia l'ordinanza n. 388 del 26 agosto 2016 del Dipartimento della protezione civile differisce per punti significativi rispetto alla disciplina del decreto-legge;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) con riferimento alle modalità di fruizione del credito d'imposta la Commissione esprime l'auspicio che sia comunque garantita la fruizione effettiva del contributo: a tale proposito, è utile fare riferimento al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che dispone le modalità attuative dei meccanismi agevolativi, in analogia con quanto disposto con i provvedimenti dell'11 gennaio 2013 e del 4 febbraio 2013, sulle modalità di fruizione del credito d'imposta in caso di finanziamento agevolato a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, finalizzato a consentire che il credito d'imposta sia utilizzato dal beneficiario del finanziamento per corrispondere alla banca le rate di rimborso del finanziamento stesso.

Si invita quindi la Commissione a specificare con disposizione di rango primario tale facoltà di cessione del credito di imposta. In tal modo, i cittadini e le imprese beneficiari possono fruire unicamente della provvista finanziaria, senza dover versare rate di capitale o di interessi, il cui onere viene scontato dagli istituti di credito direttamente nei confronti dell'erario. Tale modalità scongiura in partenza l'eventualità che il contribuente non possa fruire del credito d'imposta per incapienza, così come debbano essere versate le rate del finanziamento, nell'attesa che il credito di imposta maturi in dichiarazione dei redditi;

2) tenendo conto della più efficiente e trasparente modalità di sospensione prevista dall'ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 388 in materia di sospensione degli adempimenti creditizi, e, al contempo, dell'esigenza di mantenere l'ampliamento dell'ambito di applicazione della disciplina come previsto dal provvedimento in titolo, sollecita la Commissione di merito a uniformare la disciplina delle due norme, prevedendo un'unica e più ampia scadenza della sospensione (visto il ripetersi di eventi sismici successivi alla data di agosto), la definizione dei soggetti che possono fruire della sospensione (se siano o meno anche proprietari di immobili non danneggiati), la facoltà di scelta del titolare tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale; e la definizione delle modalità di calcolo degli interessi di sospensione;

3) in relazione alla sospensione dei termini tributari, la Commissione sollecita l'introduzione di una norma che ne preveda l'estensione, a domanda facoltativa, anche ai sostituti di imposta per i versamenti Irpef nei confronti dei dipendenti;

4) invita la Commissione di merito a prevedere che la sospensione dei termini tra parti sia riferita non solo al debitore, ma anche al creditore residente, nel caso di comprovata impossibilità a esercitare il proprio diritto – sia nei confronti di debitori residenti, sia, soprattutto nel caso di debitori non residenti nelle zone colpite dal sisma – nonché dei creditori non residenti.

ISTRUZIONE (7ª)

Martedì 8 novembre 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 294

Presidenza del Vice Presidente
CONTE

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 14,30

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLA FP CGIL MEDICI, DELLA CISL MEDICI E DELLA UIL FPL MEDICI, IN RELAZIONE ALL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 2400 E CONNESSI (BORSE DI STUDIO MEDICI SPECIALIZZANDI)

Plenaria

314ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
CONTE

La seduta inizia alle ore 15,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il presidente CONTE avverte che, stante l'impossibilità del Sottosegretario del Dicastero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di essere presente alla seduta, per concomitanti ed improrogabili impegni istituzionali, lo svolgimento dell'interrogazione n. 3-02845 avrà luogo in altra

seduta, d'intesa con l'interrogante. Rinvia indi a domani lo svolgimento dell'altra interrogazione all'ordine del giorno.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(2304) ***Paola PELINO ed altri. – Disposizioni per la celebrazione dei duemila anni dalla morte di Publio Ovidio Nasone***

(2355) ***Stefania PEZZOPANE ed altri. – Istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 ottobre.

La correlatrice FASIOLO *(PD)*, anche a nome del correlatore Marin, dà conto di un nuovo emendamento, pubblicato in allegato, relativo alla composizione del Comitato promotore.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(2227) ***Camilla FABBRI ed altri. – Disposizioni per la celebrazione dei centocinquanta anni dalla morte di Gioachino Rossini***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 ottobre.

Il presidente CONTE ricorda che ieri è scaduto il nuovo termine per la presentazione di emendamenti.

Sono dati quindi per illustrati tutti gli emendamenti, pubblicati in allegato, ulteriormente presentati.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(2287-*bis*) ***Delega al Governo per il codice dello spettacolo***

(459) ***Emilia Grazia DE BIASI. – Legge quadro sullo spettacolo dal vivo***

(1116) ***Laura BIANCONI. – Legge quadro per lo spettacolo dal vivo***
(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce alla Commissione la relatrice DI GIORGI *(PD)*, ricordando che il disegno di legge n. 2287-*bis* deriva dallo stralcio dell'articolo 34 dal testo originario n. 2287, approvato in prima battuta nel corso dell'esame in sede referente dalla Commissione nella seduta del 12 luglio 2016 e successivamente dall'Assemblea del Senato nella seduta antimeridiana del 6

ottobre 2016. Rammenta peraltro che, in quell'occasione, il rappresentante del Governo ha ribadito la volontà dell'Esecutivo di confermare la natura di collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-*bis* del Regolamento del Senato, «per tutti i provvedimenti normativi che si renderanno necessari per il riordino e il riassetto della disciplina dello spettacolo, preso atto dello stralcio ora votato».

Illustra quindi l'unico articolo di cui si compone il disegno di legge, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma della legislazione relativa a precise materie, tra cui l'attività, l'organizzazione e la gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche, e la revisione e il riassetto della disciplina in materia di teatro, prosa, musica, danza, spettacoli viaggianti e attività circensi. Dopo aver riepilogato l'evoluzione normativa applicabile alle quattordici fondazioni esistenti, fa presente che il comma 1 autorizza il Governo ad innovare e modificare la legislazione vigente, anche mediante l'emanazione di un unico «Codice dello spettacolo», con lo scopo di delineare un assetto organico e razionale al settore, mentre i successivi commi dettano, rispettivamente, i principi e i criteri direttivi di carattere generale, nonchè quelli relativi al riordino del comparto lirico-sinfonico e al riordino degli ulteriori settori dello spettacolo.

Elenca dunque i criteri e princìpi direttivi di carattere generale, di cui al comma 2, quali: l'adeguamento della disciplina agli articoli 117 e 118 della Costituzione e alla giurisprudenza costituzionale intervenuta; la razionalizzazione degli interventi di sostegno dello Stato e l'armonizzazione con quelli degli altri enti pubblici territoriali; l'indicazione esplicita delle disposizioni sostituite o abrogate; il coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, al fine di preservare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo; la previsione di nuovi strumenti di informazione, partecipazione, contraddittorio, trasparenza e pubblicità nei procedimenti amministrativi attuativi e nella organizzazione e gestione degli enti che ricevono contributi pubblici nel settore dello spettacolo; l'aggiornamento delle procedure, mediante un uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione esteso ed ottimale, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa.

Passa poi ad illustrare gli specifici principi e criteri direttivi in materia di fondazioni lirico-sinfoniche, di cui al comma 3, tra cui: il completamento del percorso di riforma avviato con il decreto legislativo n. 367 del 1996, mirando allo snellimento organizzativo e al raggiungimento di obiettivi di risparmio di spesa; la previsione del controllo e della vigilanza sulla gestione economico-finanziaria della fondazione; la revisione dei criteri di ripartizione del contributo statale; la disciplina organica del sistema di contrattazione collettiva; l'incentivazione di un'adeguata contribuzione da parte degli enti locali; il rafforzamento e consolidamento del percorso di risanamento e di stabilizzazione economico-finanziaria e patrimoniale avviato dalle fondazioni sulla base dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91.

Fornisce indi informazioni sintetiche relative al suddetto processo di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche già avviato, sottolineando la necessità di verificare se le misure intraprese a suo tempo abbiamo prodotto i risultati attesi e suggerendo fin d'ora la possibilità di svolgere audizioni sul tema. Dopo aver richiamato anche l'articolo 24 del decreto-legge n. 113 del 2016, che ha introdotto una ulteriore disciplina per le fondazioni lirico-sinfoniche, ribadisce l'esigenza di coordinare le disposizioni vigenti con quelle previste dal disegno di legge in esame.

Si sofferma poi sui principi e criteri direttivi previsti dal comma 4 con riferimento ai settori del teatro, della prosa, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti e delle attività circensi, citando: la razionalizzazione dell'organizzazione e del funzionamento dei diversi segmenti sulla base dei principi di tutela e valorizzazione professionale dei lavoratori, di efficienza, corretta gestione, economicità, imprenditorialità e sinergia tra i diversi enti e soggetti operanti in ciascun settore; il miglioramento e la responsabilizzazione della gestione; l'ottimizzazione delle risorse attraverso l'individuazione di criteri e modalità di collaborazione nelle produzioni; la destinazione di una quota crescente del finanziamento statale in base alla qualità della produzione; l'individuazione delle modalità con cui le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono all'attuazione dei principi fondamentali in materia di spettacolo dal vivo secondo i criteri di sussidiarietà, adeguatezza, prossimità ed efficacia; la revisione e il riassetto della disciplina delle attività musicali di cui alla legge 14 agosto 1967, n. 800; la revisione della normativa in materia di promozione delle attività di danza, e di organizzazione e funzionamento dell'Accademia nazionale di danza; la modifica delle disposizioni in tema di attività circensi, specificamente finalizzate alla graduale eliminazione dell'utilizzo degli animali. A tale ultimo riferimento, ritiene che il tema dell'impiego degli animali sia alquanto complesso, e dunque sarà quanto mai necessario a suo avviso trovare un giusto punto di equilibrio. Ricorda peraltro che il decreto ministeriale 1º luglio 2014 ha dettato nuovi criteri e modalità di erogazione dei contributi in favore delle attività di spettacolo dal vivo: ritiene che, in questa sede, potrà essere colta l'occasione per rivedere alcune norme che hanno procurato un certo disagio nel settore.

Ritornando nuovamente ai principi e criteri della delega per i diversi segmenti dello spettacolo, menziona: l'introduzione di disposizioni volte ad ampliare ad ulteriori ambiti e tipologie delle attività di spettacolo le previsioni stabilite in tema di crediti d'imposta per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83; la previsione di misure volte all'avvicinamento dei giovani alle attività di spettacolo e finalizzate a creare un efficace percorso di educazione delle nuove generazioni, come peraltro già introdotto nella legge sul cinema; il riordino di norme che disciplinino in modo sistematico e unitario, con le opportune differenziazioni correlate allo specifico ambito di attività,

il rapporto di lavoro nel settore dello spettacolo; l'introduzione di disposizioni volte a semplificare le procedure per la vendita automatizzata e quella promozionale dei titoli d'accesso, nonché gli *iter* autorizzativi e gli adempimenti burocratici relativi allo svolgimento di attività di pubblico spettacolo, ivi inclusa l'autorizzazione di pubblica sicurezza per gli spettacoli viaggianti e le attività circensi; il sostegno alla diffusione dello spettacolo italiano all'estero e ai processi di internazionalizzazione. A tale ultimo riguardo, sottolinea infatti le difficoltà connesse alla realizzazione degli spettacoli all'estero, invocando una più stretta cooperazione tra le Amministrazioni interessate.

Evidenzia altresì che, in base al comma 5, il decreto o i decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato. Gli schemi di decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Puntualizza in particolare che il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione, decorso il quale i decreti possono comunque essere adottati.

La relatrice passa quindi ad illustrare gli ulteriori disegni di legge di origine parlamentare che recano una riforma di sistema sullo spettacolo dal vivo: si tratta dei disegni di legge n. 459, di iniziativa della senatrice De Biasi, e n. 1116, di iniziativa della senatrice Bianconi. Precisa in merito che entrambi i provvedimenti sono stati presentati ad inizio legislatura e dunque ravvisa la necessità di un aggiornamento della normativa cui fanno riferimento, in considerazione delle innovazioni legislative approvate in questi tre anni.

Registra peraltro che i due testi hanno un impianto simile, in quanto introducono anzitutto principi di carattere generale onde definire la competenza concorrente tra Stato e Regioni, attribuendo compiti anche alla Conferenza unificata (articoli da 1 a 6 per il disegno di legge n. 459 e da 1 a 5 per il disegno di legge n. 1116).

Il disegno di legge n. 459 stabilisce poi, all'articolo 7, che l'Osservatorio dello spettacolo esercita funzioni consultive per la Conferenza unificata, a supporto delle politiche di settore. Gli articoli 8, 9 e 10 del medesimo testo riguardano la riorganizzazione delle attività dello spettacolo dal vivo, gli accordi di programma tra Stato e Regioni per la gestione delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) e le agevolazioni su finanziamenti istituiti presso l'Istituto per il credito sportivo. I successivi articoli da 11 a 13 recano norme di natura fiscale, concernenti la creazione di nuovi fondi nonchè misure fiscali di favore per gli investimenti effet-

tuati nello svolgimento di attività di spettacolo. L'articolo 14 prevede invece linee di indirizzo elaborate dal Dicastero dell'istruzione per la formazione culturale, in parte a suo avviso superate dalle disposizioni della legge n. 107 del 2015 (cosiddetta «buona scuola»), mentre l'articolo 15 affida alla Conferenza unificata il compito di individuare le caratteristiche della formazione del personale artistico, tecnico e amministrativo e di figure professionali legate allo sviluppo di nuove tecnologie nello spettacolo dal vivo.

Passando al disegno di legge n. 1116, la relatrice segnala che gli articoli 6 e 7 prevedono delle deleghe legislative, che confermano l'elevato tecnicismo della materia. La delega per il riordino del settore dello spettacolo dal vivo (articolo 6) è finalizzata ad una semplificazione complessiva e include anche un riordino della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), peraltro attualmente *in itinere* in virtù del recepimento di direttive europee. L'articolo 7 introduce invece una delega fiscale, volta a prevedere specifiche agevolazioni fiscali nonchè un regime agevolato sull'IVA per il comparto dello spettacolo.

Rileva poi che gli articoli successivi 8 e 9 del disegno di legge n. 1116 sono simili agli articoli 16 e 17 del disegno di legge n. 459, in quanto disciplinano la banca dati professionale del personale dello spettacolo dal vivo e la figura dell'«agente per lo spettacolo» o «procuratore degli artisti». Il solo il disegno di legge n. 1116 reca una norma (articolo 10) sul collocamento al lavoro, che prevede l'istituzione della borsa «Listaspettacolo.it» presso il Ministero del lavoro.

Pone indi l'accento sul fatto che ambedue i provvedimenti introducono il Consiglio dello spettacolo dal vivo, costituito da quattro comitati tecnici per ciascun segmento dello spettacolo, con composizione e numero di membri parzialmente diversi (articoli 18 e 11, rispettivamente, del disegno di legge n. 459 e del disegno di legge n. 1116). Seguono poi norme settoriali riguardanti le attività musicali, teatrali, di danza, nonchè circensi e dello spettacolo viaggiante e popolare. Il disegno di legge n. 459 reca infine ulteriori disposizioni in materia di decadenze, coordinamento normativo interno e europeo e di copertura, mentre la proposta n. 1116 disciplina l'attività delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza.

In conclusione, tenuto conto della qualifica di collegato alla manovra di finanza pubblica attribuita al disegno di legge n. 2287-*bis*, la relatrice propone di assumere tale proposta legislativa quale testo base per il prosieguo dell'esame, riferendo ad essa la presentazione degli emendamenti.

Il PRESIDENTE, nel dichiarare aperto il dibattito, condivide la proposta della relatrice, tanto più che la Commissione, approvando lo stralcio dell'articolo 34 del disegno di legge n. 2287, aveva di fatto optato per una trattazione autonoma delle norme in materia di spettacolo. Domanda alla relatrice se intende effettivamente svolgere audizioni sui testi all'esame.

La Commissione conviene quindi di adottare quale testo base per il prosieguo dell'esame il disegno di legge n. 2287-*bis*.

La relatrice DI GIORGI *(PD)* conferma la volontà di effettuare un ciclo di audizioni, chiedendo ai Gruppi di far pervenire il prima possibile le relative richieste. Preannuncia peraltro la redazione di un primo elenco già dalla giornata di domani, che sarà integrato con le sollecitazioni di tutti gli schieramenti.

La senatrice MONTEVECCHI *(M5S)* prende la parola sull'ordine dei lavori per segnalare che, stante la necessità condivisa di svolgere audizioni, la sede più opportuna per discuterne le modalità e le tempistiche deve essere l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, durante la programmazione dei lavori. Fa notare peraltro che occorre tener presente dei prossimi eventi che condizioneranno i lavori parlamentari, i quali possono influenzare anche i tempi di esame dei provvedimenti in titolo.

Il senatore LIUZZI *(Co.R.)* ritiene particolarmente importante la fase di ascolto degli operatori del settore, affermando che la disciplina dello spettacolo dal vivo rappresenta il contenuto, e non solo la cornice, della cultura italiana. Reputa dunque necessario trarre spunto dalla tradizione consolidata per individuare nuove soluzioni, anche attraverso il supporto delle audizioni, che a suo avviso arricchiscono la fase istruttoria.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(2400) ***AIELLO ed altri. – Disposizioni relative alla corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione dal 1978, specializzati negli anni dal 1982 al 1992, e all'estensione dei benefici normativi ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni dal 1993 al 2006***

(288) ***BARANI. – Disposizioni per la corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione negli anni dal 1983 al 1991***

(679) ***D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. – Corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni accademici dal 1982-1983 al 1991-1992***

(1548) ***LUCHERINI e MORGONI. – Estensione dei benefici normativi ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni dal 1993 al 2005***

(1557) ***CENTINAIO. – Disposizioni per la corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione negli anni dal 1983 al 1991***

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente CONTE comunica che oggi l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ha audito i rappresentanti delle organizzazioni sindacali della FP CGIL medici, della CISL medici e della UIL FPL medici, i quali hanno consegnato documentazioni che – unitamente ad eventuali integrazioni – saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione. Rende noto altresì che sono pervenute memorie dall'Associazione medici e dirigenti del Servizio

sanitario nazionale (ANAAO), impossibilitati a partecipare alle audizioni odierne, le quali saranno parimenti rese disponibili sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

NUOVO EMENDAMENTO ALL'ULTERIORE NUOVO TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE N. 2304, 2355

Art. 3.

3.100
FASIOLO, MARIN

Al comma 1, dopo le parole, «conoscenza della vita e delle opere di Ovidio», *aggiungere le seguenti:* «, nonché dal Presidente della Società dantesca italiana».

NUOVI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2227

Art. 1.

1.1

PELINO, GIRO

Sopprimere il comma 3.

Art. 2.

2.1

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS

Al comma 1, lettera a)*, sopprimere le parole:* «e privati».

2.2

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS

Al comma 1, lettera a)*, dopo le parole:* «emittenti televisive» *aggiungere le seguenti:* «del servizio pubblico».

2.3

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS

Al comma 1, lettera a)*, sopprimere le parole:* «e singoli individui privati».

2.4

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS

Al comma 1, lettera a)*, dopo le parole:* «delle attività formative» *sostituire la parola:* «anche» *con le seguenti:* «con particolare riferimento alle attività».

2.5

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS

Al comma 1, lettera d)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «attraverso interventi che non comportino aumenti di volumetria».

2.6

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS

Al comma 1, lettera d)*, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «. Gli interventi di recupero edilizio e restauro conservativo dei luoghi possono comportare minimi aumenti di volumetria soltanto ove essi risultino strettamente necessari all'adeguamento delle strutture».

2.7

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS

Al comma 1, lettera e)*, sopprimere le parole:* «e privati».

2.8

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS

Al comma 1, lettera e)*, dopo le parole:* «il potenziamento delle strutture» *aggiungere le seguenti:* «mediante interventi che non comportino aumenti di volumetria».

2.9

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS

Al comma 1, lettera f)*, dopo le parole:* «potenziamento delle strutture esistenti» *aggiungere le seguenti:* «senza che ciò comporti aumenti di volumetria».

2.10

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS

Al comma 1, lettera f)*, dopo le parole:* «potenziamento delle strutture esistenti» *aggiungere le seguenti:* «che comportino aumenti di volumetria minimi soltanto ove essi risultino strettamente necessari all'adeguamento delle strutture».

2.11

PELINO, GIRO

Al comma 1, lettera f)*, sopprimere le seguenti parole:* «oggetto del nascente museo nazionale Gioachino Rossini».

2.12

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS

Al comma l, lettera g)*, sopprimere le parole:* «e privati».

2.13

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

Art. 3.

3.7

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS

Al comma 1, sostituire le parole: «dal Presidente del Consiglio dei ministri, o da un suo delegato,» *con le seguenti:* «da un membro eletto a maggioranza qualificata tra i suoi componenti».

3.8

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS

Al comma 1, sopprimere le parole: «da un parlamentare eletto nella regione Marche».

3.9

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS

Al comma 1, sostituire le parole da: «quattro insigni esponsenti della cultura» sino alla fine del comma, con le seguenti: «tre personalità nominate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sulla base del più alto livello di competenza culturale e professionale in materia di studi Rossiniani, verificato attraverso una procedura di comparazione dei titoli e delle esperienze maturate».

3.10

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le decisioni del Comitato promotore sono assunte a maggioranza qualificata».

3.11

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS

Al comma 2, sopprimere le parole: «, anche avvalendosi della collaborazione di soggetti privati,».

3.12

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS

Al comma 3, sopprimere le parole: «o soggetti privati».

3.13

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Gli indirizzi generali per le iniziative di cui all'articolo 2 sono formulati da un Comitato scientifico, i cui membri sono nominati con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base del più alto livello di competenza culturale e professionale verificato attraverso una valutazione per titoli ed esperienze maturate. I membri del Comitato scientifico non possono contestualmente appartenere al Comitato promotore di cui al comma 1».

3.14

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS

Al comma 5, dopo le parole: «un Comitato scientifico» *aggiungere le seguenti:* «, i cui membri vengono scelti sulla base del più alto livello di competenza culturale,».

3.15

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS

Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Martedì 8 novembre 2016

Plenaria

272ª Seduta

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Nencini.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(1638) ***Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge dei deputati Silvia Velo ed altri e del disegno di legge n. 1588 d'iniziativa governativa
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 novembre.

Il PRESIDENTE avverte che, in relazione al disegno di legge in titolo, sono stati presentati i seguenti ulteriori emendamenti (tutti pubblicati in allegato): le proposte 2.2000, 2.2001, 2.2002, 2.2003, 2.2004, 2.2005, 2.2006, 2.2007, 2.2008, 2.2009 e 3.2000 dei relatori, nonché le proposte 2.1023 (testo 2), 2.1024 (testo 2), 2.1025 (testo 2), che costituiscono riformulazioni di emendamenti già presentati.

Il relatore BORIOLI *(PD)* precisa che, insieme al correlatore Gibiino, nelle settimane passate ha proceduto ad un confronto con il Governo per una revisione complessiva del provvedimento: gli ulteriori emendamenti presentati dai relatori costituiscono il frutto di questo lavoro, teso a migliorare il testo in esame, risolvendo anche alcuni problemi di merito emersi nel dibattito.

A questo punto occorre attendere il parere delle Commissioni consultive e, in particolare, della Commissione bilancio, sul complesso degli emendamenti, al fine di procedere all'esame definitivo. Per quanto riguarda i problemi di copertura finanziaria riscontrati a suo tempo sul testo, gli uffici competenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze hanno avviato un ampio confronto e, tra gli emendamenti presentati dai relatori, è stata inserita anche una riformulazione della clausola di invarianza finanziaria.

Auspica quindi che vi siano le condizioni perché la Commissione bilancio possa rivedere il parere negativo espresso in precedenza ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione su alcune parti del testo, consentendo così alla Commissione lavori pubblici di procedere speditamente nell'esame del provvedimento, da tempo atteso da molti settori della società civile.

Sottolinea in particolare come gli ultimi dati sugli incidenti stradali indichino una recrudescenza del fenomeno e un aumento degli infortuni più gravi: il disegno di legge in esame e gli emendamenti presentati contengono una serie di importanti misure per accrescere la sicurezza stradale ed è pertanto opportuno che le stesse possano essere approvate rapidamente.

Il relatore GIBIINO *(FI-PdL XVII)* concorda con le considerazioni svolte dal correlatore Borioli. Precisa che gli emendamenti presentati dai relatori, a esito del confronto con il Governo e tenendo conto anche delle questioni più importanti segnalate nel dibattito in Commissione, dovrebbero essere in grado anche di risolvere alcuni degli aspetti problematici di carattere finanziario. Ritiene in ogni caso che sia stato fatto un lavoro ampio e approfondito e auspica anch'egli una rapida prosecuzione dell'*Iter*.

Il PRESIDENTE ricorda che il parere espresso a suo tempo dalla Commissione bilancio sul disegno di legge, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ha censurato alcune parti assai significative del testo. Chiede quindi al rappresentante del Governo se, a esito del lavoro di approfondimento svolto dagli uffici, tali problemi possano ritenersi risolti. In caso contrario, infatti, se la Commissione bilancio confermasse il parere negativo, le parti del testo interessate dovrebbero essere espunte.

In ogni caso occorrerà attendere il parere della stessa Commissione bilancio, che è però al momento particolarmente gravata di impegni: nel riservarsi di sollecitare una rapida espressione del parere richiesto, auspica che analoga sollecitazione sia fatta da tutte le forze politiche e dallo stesso Governo.

Il vice ministro NENCINI conferma che nei mesi passati si è svolto un lungo e ampio confronto tra gli uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e quelli della Ragioneria generale dello Stato, proprio al fine di risolvere i problemi di copertura finanziaria che erano emersi sul

testo. A esito di tale confronto e dei chiarimenti forniti, ritiene che le suddette criticità possano ritenersi superate e i nuovi emendamenti presentati dai relatori tengono anche conto dei risultati di tale verifica.

Infine, precisa che il Governo, per quanto di sua competenza, si è già fatto parte attiva per chiedere alla Commissione bilancio di esprimere in tempi rapidi il prescritto parere sugli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina dell'avvocato Francesco Maria Di Majo a Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale (n. 83)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Esame. Parere favorevole)

Il relatore FILIPPI *(PD)* illustra la proposta di nomina in titolo, relativa alla carica di Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale.

Dopo aver ricordato che, come prescritto dalla legislazione vigente, sulla proposta è stata raggiunta la preventiva intesa tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Lazio, passa ad illustrare il *curriculum* del candidato, avvocato Francesco Maria Di Majo. Evidenzia che lo stesso, pur non avendo avuto incarichi di amministrazione diretta, ha comunque maturato un'ampia esperienza nel settore marittimo-portuale, dove ha svolto una lunga e qualificata attività di consulenza tecnica-giuridica. Ritiene quindi che l'avvocato Di Majo abbia i requisiti prescritti dalla legge e propone di rendere un parere favorevole sulla proposta di nomina.

Nessuno chiedendo di intervenire, si passa alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di nomina del relatore. Partecipano alla votazione i senatore BORIOLI *(PD)*, CARDINALI *(PD)*, CERVELLINI *(Misto-SI-SEL)*, DI GIACOMO *(AP (NCD-UDC))*, Stefano ESPOSITO *(PD)*, FILIPPI *(PD)*, GIBIINO *(FI-PdL XVII)*, MARGIOTTA *(PD)*, MATTEOLI *(FI-PdL XVII)*, ORRù *(PD)*, RANUCCI *(PD)*, Maurizio ROSSI *(Misto-LC)*, SCIBONA *(M5S)*, SONEGO *(PD)* e VILLARI *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*.

La proposta di parere favorevole risulta infine approvata con 11 voti favorevoli, 2 voti contrari e 2 schede bianche.

(2452) ***Anna Cinzia BONFRISCO ed altri. – Norme per l'iscrizione dei numeri delle utenze telefoniche fisse e mobili nel registro pubblico delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178***

(2545) ***Manuela GRANAIOLA. – Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali al fine di prevenire e impedire forme di telemarketing selvaggio***

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 2452, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 2545 e rinvio)

Il relatore RANUCCI *(PD)* illustra il disegno di legge n. 2545 di iniziativa della senatrice Granaiola, che condivide con il disegno di legge n. 2452, già in corso di esame presso la Commissione, l'obiettivo di prevenire e impedire forme di *telemarketing* selvaggio. A differenza di quel provvedimento, il testo in esame interviene novellando il codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.

Dà quindi conto succintamente dei 7 articoli che compongono il provvedimento.

L'articolo 1 annuncia le finalità della proposta, volta a modificare la disciplina del registro delle opposizioni, per estendere la possibilità di iscrizione a tutte le numerazioni fisse o mobili, indipendentemente se esse siano o no riportate negli elenchi degli abbonati. La stessa disciplina, inoltre, dovrà essere applicata a tutti i trattamenti di dati, per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

L'articolo 2 del disegno di legge novella l'articolo 130 del codice in materia di protezione dei dati personali, in modo conseguenziale rispetto alle finalità indicate.

L'articolo 3 impone agli operatori l'obbligo di comunicare all'utente come siano stati estratti i suoi dati personali.

L'articolo 4 prevede la realizzazione di campagne informative, almeno biennali, rivolte agli abbonati al fine di informarli sulla possibilità di iscrizione nel registro delle opposizioni.

All'articolo 5, per i casi di violazione del diritto di opposizione da parte del gestore del servizio o da parte di terzi ad esso connessi, si richiamano le sanzioni già previste dall'articolo 162, comma 2-*quater* del codice per la protezione dei dati personali (pagamento di una somma da diecimila a centoventimila euro).

L'articolo 6 prevede l'emanazione di un regolamento per l'adeguamento alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 78 del 2010, che ha istituito il registro delle opposizioni. Esso contiene inoltre la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 7 reca infine le norme sull'entrata in vigore del provvedimento.

Si dichiara quindi favorevole alla congiunzione dell'esame del disegno di legge n. 2545 con quello del disegno di legge n. 2452.

Il PRESIDENTE, stante l'avviso favorevole del relatore, propone di congiungere l'esame dei predetti disegni di legge.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2551) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016***

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 novembre.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta il relatore Stefano Esposito ha proposto di rendere parere favorevole sul disegno di legge in esame.

Avverte quindi che i senatori Scibona, Cioffi e Ciampolillo hanno presentato una proposta alternativa di parere di segno contrario (pubblicata in allegato).

Il senatore SCIBONA *(M5S)* illustra la proposta di parere contrario presentata dalla sua parte politica.

Ricorda in primo luogo che l'Accordo originale tra Italia e Francia firmato a Torino il 29 gennaio 2001 per la realizzazione dell'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione prevedeva la stipula di specifici protocolli addizionali per l'avvio dei lavori definitivi italo-francese. L'Accordo contenuto nel disegno di legge in esame non costituisce però il protocollo addizionale nella parte comune richiesto e quindi non potrebbe in realtà consentire l'avvio dei lavori nella parte transfrontaliera della nuova linea.

In secondo luogo, ritiene che il Regolamento dei contratti del 7 giugno 2016 allegato all'Accordo in esame sia insufficiente per consentire alle autorità francesi di applicare le norme antimafia italiane nella gestione dei contratti di appalto e subappalto dei lavori. Ritiene poi illegittimo che l'articolo 5 dell'Accordo consenta alla Commissione intergovernativa la possibilità di modificare direttamente il precedente Accordo del 30 gennaio 2012 senza necessità della preventiva ratifica parlamentare.

Critica inoltre il fatto che, pur essendo la parte italiana della tratta transfrontaliera lunga solo 12 chilometri, l'Italia debba accollarsi il 60 per cento dei costi totali dei lavori di realizzazione.

Ricorda poi che la parte italiana della linea storica Torino-Bardonecchia-Modane, per la quale le autorità francesi hanno prescritto importanti e costosi lavori di adeguamento, sarà affidata alla gestione del promotore

dell'opera, Telt Sas, che è però una società di diritto francese. Anche in questo caso ritiene che si tratti di una imposizione inaccettabile.

Per queste ragioni preannuncia il voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Il senatore Maurizio ROSSI *(Misto-LC)* conferma le critiche più volte espresse sul progetto della nuova linea ferroviaria Torino-Lione che, insieme a quello del Terzo Valico del Passo dei Giovi, sta consumando importanti risorse finanziarie per creare un collegamento tra Italia e Francia, laddove sarebbe stato più semplice e razionale adeguare il collegamento naturale lungo la linea Genova-Ventimiglia.

Ricorda la condizione di gravissima carenza delle infrastrutture di collegamento nella quale si trova la Liguria: in particolare, la linea Genova-Ventimiglia attende da lunghissimo tempo il raddoppio dei binari ma, malgrado le promesse più volte fatte, il CIPE non ha stanziato i fondi necessari per completare gli ultimi 23 chilometri fino al confine rendendo vani anche i lavori fatti nella tratta precedente.

Nel sottolineare il grave disagio nel quale si trovano gli abitanti della Regione, ritiene inaccettabile la scelta fatta sulla linea Torino-Lione e preannuncia il proprio voto contrario sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore, che è approvata.

Conseguentemente, risulta preclusa la proposta di parere alternativo dei senatori del Movimento 5 Stelle.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2460

Il senatore FILIPPI *(PD)* informa che il disegno di legge n. 2460 relativo alla responsabilità dei piloti dei porti e ai servizi tecnico-nautici, di cui egli è relatore in sede deliberante, non può al momento essere ripreso in esame in quanto non è stato ancora espresso il prescritto parere della Commissione bilancio.

Ricorda che, dopo forti sollecitazioni, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aveva prodotto la prescritta relazione tecnica di passaggio e che la Ragioneria generale dello Stato l'aveva verificata positivamente, attestando l'assenza di profili onerosi nel provvedimento. Tuttavia, nella seduta dello scorso 3 novembre, in Commissione bilancio sono stati eccepiti alcune carenze nella relazione tecnica in merito alla dimostrazione dell'invarianza degli oneri del personale amministrativo chiamato ad attuare le disposizioni del disegno di legge, sollecitando quindi il Governo a produrre quanto prima un'integrazione della relazione tecnica.

Trattandosi di aspetti meramente formali, auspica che la questione possa essere risolta in tempi rapidi, in modo che la Commissione possa approvare definitivamente il provvedimento. In tal senso, chiede che la Presidenza e tutti i colleghi si facciano parte attiva per sollecitare il Governo e la Commissione bilancio a concludere rapidamente gli adempimenti di loro competenza.

La seduta termina alle ore 15,55.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI SCIBONA, CIOFFI E CIAMPOLILLO SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2551

L'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni),

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo,

premesso che:

l'Accordo firmato a Roma il 30 gennaio 2012 tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione costituisce un protocollo addizionale all'Accordo tra Italia e Francia stipulato a Torino il 29 gennaio 2001, ratificato dal Parlamento italiano con la legge 27 settembre 2002, n. 228. Con la legge 23 aprile 2014, n. 71 è stata autorizzata la ratifica dell'Accordo italo-francese del 2012 per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, entrato in vigore il 1º agosto 2014. L'intesa disciplina la costruzione e la futura gestione della sezione transfrontaliera della parte comune italo-francese dell'opera infrastrutturale, nonché la disciplina della costituzione e del funzionamento del Promotore pubblico;

come specificato dall'articolo 1 dell'Accordo del 2012, l'Accordo stesso non costituisce uno dei protocolli addizionali previsti dall'articolo 4 dell'Accordo del 2001 precedentemente citato e, in particolare, «non ha come oggetto di permettere l'avvio dei lavori definitivi della parte comune italo-francese, che richiederà l'approvazione di un protocollo opzionale separato, tenendo conto in particolare della partecipazione definitiva dell'Unione europea al progetto» (art. 1, comma 3);

la Deliberazione CIPE 20 febbraio 2015, n. 19/2015 ribadisce che (quart'ultimo alinea delle premesse) l'avvio dei lavori definitivi della Parte comune italo francese resta infatti subordinato alla approvazione di un protocollo addizionale all'Accordo del 29 gennaio 2001 e dovrà tenere conto in particolare della partecipazione definitiva dell'UE al progetto;

il «Grant Agreement under the Connecting Europe Facility (CEF) – Transport sector agreement No INEA/CEF/TRAN/M2014/1057372», stipulato il 25 novembre 2015 tra la Commissione Europea, attraverso l'INEA (Innovation and Networks Executive Agency), il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie assegna (art. 3, pag. 4) un contributo di circa 814 milioni di euro a fronte di spese programmate pari a circa 1.915 milioni di euro, da realizzarsi entro il 31 dicembre 2019 (art. I.4.1, pag. 13);

le attività per le quali l'Unione Europea ha assegnato l'attuale contributo riguardano sia lavori preliminari che lavori definitivi, ma difficilmente i lavori definitivi potranno essere completati, tenuto conto che nel Grant Agreement, all'art. I.3, si specifica che: «gli studi in corso e le indagini geologiche saranno completati, aprendo la strada per lavori preparatori e l'inizio dei principali opere civili, che proseguirà oltre il 2019 fino al loro completamento. Pertanto, l'azione è una fase intermedia di un investimento complessivo di infrastrutture in questa regione»;

appare evidente che il programma sul quale l'Unione Europea ha assegnato il contributo consiste in una spesa drasticamente inferiore, pari a circa 1.915 milioni di euro, a quella necessaria per la realizzazione del progetto della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria, il cui costo, ai sensi del Protocollo oggetto del disegno di legge di ratifica in esame, è stimato in 8.300 milioni di euro;

se ne deduce chiaramente che il contributo europeo assegnato con il Grant Agreement non definisce la partecipazione definitiva dell'Unione europea al progetto, in quanto non riguarda la realizzazione complessiva del progetto;

eventuali ed ulteriori future partecipazioni dell'Unione europea potranno verificarsi soltanto a seguito dei seguenti passaggi: assegnazioni di fondi nel bilancio dell'Unione stessa; successiva emissione di bandi dedicati al finanziamento di grandi infrastrutture di trasporto transfrontaliere; conseguente presentazione da parte dei Governi italiano e francese di specifiche domande di finanziamento; eventuale accettazione di tali domande e l'assegnazione dei relativi finanziamenti;

nessuno dei passaggi sopraelencati è ad oggi garantito o assicurabile, in quanto nessuna Istituzione europea ha la possibilità di vincolare per il futuro i bilanci dell'Unione. Con ciò ne consegue che a tutt'oggi non sussistono le condizioni esplicitamente richieste dall'Accordo del 2012 e dalla Delibera CIPE 19/2015, ai sensi dei quali è richiesta partecipazione definitiva dell'UE al progetto;

pertanto, attualmente, una ratifica dell'Accordo del 2015 e del Protocollo Aggiuntivo del 2016 si pongono in diretto contrasto con l'Accordo del 2012 e la Delibera CIPE 19/2015;

considerato che:

l'Accordo del 24 febbraio 2015 in esame dispone l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della linea ferroviaria, affidandone la realizzazione al promotore pubblico Tunnel Euroalpin Lyon Turin;

il Protocollo addizionale dell'8 marzo 2016 quantifica il costo certificato e attualizzato pari a 8.300 milioni di euro, e ne definisce la relativa ripartizione fra le Parti;

il Regolamento dei contratti 7 giugno 2016 stabilisce le regole applicabili al fine di prevenire e contrastare tentativi di infiltrazione mafiosa nei contratti, sia quelli conclusi dal promotore pubblico sia quelli intercorrenti fra i titolari dei contratti e i loro subappaltatori e subaffidatari;

il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli che dispongono, rispettivamente, in merito all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione, alle modalità realizzative dell'opera e all'entrata in vigore del testo;

con riferimento all'Accordo, è necessario evidenziare inoltre che:

– all'articolo 5 viene prevista la possibilità di apportare modifiche all'Accordo del 30 gennaio 2012, ratificato con Legge 23 aprile 2014, n. 71, nella parte che disciplina la Commissione dei contratti, composta di 12 membri nominati per metà da ciascuna Parte, con scambi di lettere tra le medesime Parti, in tal modo permettendo che gli eventuali emendamenti proposti sfuggano alla valutazione e alla successiva ratifica parlamentare. Le parti modificabili attraverso scambi di lettere intervengono, tra l'altro, su ambiti rilevanti quali i criteri preposti alla selezione delle candidature e delle offerte, la validità dell'eliminazione delle candidature e delle offerte, nonché i mezzi materiali e finanziari a disposizione della Commissione dei contratti necessari a permetterne il corretto funzionamento;

– all'articolo 6, del tutto inopportunamente, si ribadisce il trasferimento al Promotore pubblico del ruolo di gestore di infrastruttura della linea storica Bardonecchia-Modane, nel tratto relativo alle interconnessioni di Avigliana e Bussoleno con la nuova linea;

con riferimento al Protocollo, appare opportuno rilevare in particolare che:

– all'articolo 2, comma 2.2, si prevede un'attualizzazione delle spese di realizzazione a fine lavori. Tale attualizzazione ha lo scopo di effettuare l'adeguamento finale degli scostamenti rilevati, da verificare annualmente mediante un «indice di riferimento», definito nel Protocollo stesso (Allegato, punto 3), che consiste in un indicatore di variazione dei prezzi riferiti alle differenti componenti di costo dell'opera;

tale indice, denominato «INLTL», deve essere determinato analiticamente secondo le modalità di calcolo stabilite nel Protocollo stesso (Allegato, punto 3.1);

per quanto concerne le modalità di aggiornamento dei costi dal lato francese, il Protocollo precisa dettagliatamente per ciascuna categoria di spesa il relativo indice di riferimento assunto, precisandone la tipologia e la fonte (Allegato, punto 3.1 e punto 3.3.1);

per i costi del lato italiano, invece, il Protocollo non contiene alcun riferimento certo, limitandosi a generiche e ambigue indicazioni quali: «*Per la Parte italiana, vengono utilizzati indici analoghi che comprendono le stesse componenti sulla base di indici italiani*» (Allegato, punto 3.1), e ancora : «*Per l'Istat, gli indicatori rilevati corrispondono il più possibile agli indicatori INSEE e in caso di indisponibilità, agli indicatori equivalenti con un livello di precisione appena inferiore*» (Allegato, punto 3.3.2);

ne consegue che, nell'attuale formulazione del Protocollo, i criteri di attualizzazione dei costi dei lavori sul lato italiano risultano sostanzialmente indefiniti, determinando notevole pregiudizio alla corretta applica-

zione della ripartizione dei costi a fine lavori tra Italia e Francia e creando le basi di elevati rischi di futuri contenziosi economici e giuridici tra i due Paesi;

– all'articolo 2 si specifica che il costo della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria è di 8.300 milioni di euro, certificato ai sensi del primo comma dell'articolo 18 dell'Accordo del 30 gennaio 2012 ed espresso alla data di valuta di gennaio 2012. Il predetto articolo 18, però, prevede che «il costo stimato del progetto definitivo» venga «certificato da un terzo esterno». Nel Protocollo non vi è invece alcun riferimento alla certificazione dei costi ad opera di un «terzo esterno»;

in ogni caso, la certificazione prodotta, la Tractebel Engineering TUC-RAIL del 3 maggio 2016, è tutt'altro che definitiva e assodata, tenuto conto che nel documento di certificazione, a pag. 15, si dichiara testualmente: «*D'altronde, se la soluzione alternativa sarà prescelta, gli studi futuri consentiranno di chiarire il progetto delle nuove opere e delle opere modificate e di perfezionare la stima attuale del costo e delle tempistiche di costruzione*», generando così ulteriore indeterminazione sui costi dell'opera, la sua ripartizione tra Italia, Francia ed UE, e, in ultima analisi, sul bilancio dello Stato per i prossimi anni. A conferma della approssimativa stima dei costi dell'opera, appare opportuno segnalare anche quanto affermato nella Nota tecnica predisposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la Commissione 5ª Bilancio del Senato, in risposta alla Osservazione n. 2 del Relatore del provvedimento, in cui si chiarisce che: «eventuali incrementi del costo certificato previsti dall'articolo 2 del Protocollo addizionale all'Accordo del 24 febbraio 2015, saranno oggetto di appositi provvedimenti normativi»;

– sempre all'articolo 2 viene stabilito che «al fine di stimare il costo previsionale a fine lavori, i costi relativi al costo certificato e stabiliti alla data di valuta gennaio 2012 sono, da tale data, attualizzati, sulla base di un tasso annuo di riferimento dell'1,5%», per cui se ne dovrebbe dedurre che il costo di 8,3 miliardi di euro, una volta attualizzato, inevitabilmente supererà almeno i 9 miliardi di euro;

– all'articolo 3, in applicazione dell'articolo 2 dell'Accordo del 24 febbraio, viene previsto che le Parti si impegnano a «prevenire ogni rischio o tentativo d'infiltrazione mafiosa nell'ambito della stipulazione e dell'esecuzione dei contratti relativi alla realizzazione della sezione transfrontaliera», conferendo alla Commissione intergovernativa l'incarico di lavorare all'elaborazione di un regolamento dei contratti in materia;

con modalità del tutto singolari quanto improprie, dunque, sia l'Accordo sia il Protocollo producono effetti giuridici internazionali – ossia l'elaborazione di un Regolamento dei contratti – prima ancora che i predetti Atti siano ratificati e vigenti nell'ordinamento italiano, con ciò facendo sì che il Parlamento esamini un atto, il Regolamento, prima ancora che le fonti del medesimo atto vengano ratificate;

con riferimento al Regolamento:

va osservato che esso ha ad oggetto la definizione delle regole applicabili al fine di prevenire e contrastare i tentativi di infiltrazione mafiosa e di superare il problema della impossibilità di effettuare i controlli antimafia riferiti agli appalti, rilevata da più parti, ed in particolare dal Presidente dell'Anac, Raffaele Cantone;

sono stati sollevati da più parti dubbi in ordine all'idoneità della procedura di ratifica a rendere operative, mediante lo strumento del Regolamento in luogo della modifica dei Trattati, le norme italiane antimafia relative sia ai contratti pubblici conclusi dal Promotore pubblico sia ai subappalti e ai subaffidamenti;

rilevato che:

il 10 giugno 2016, il primo presidente della Corte dei Conti francese ha indirizzato una comunicazione al Primo Ministro, Manuel Valls, in merito alla gestione *dell'Agence de financement des infrastructures de transport de France* (AFITF), per l'esercizio 2009-2015. Nel rapporto, il presidente, Didier Migaud, si è mostrato severo nei confronti della gestione, della *governance* e sulla situazione contabile dell'agenzia, incaricata di allocare i finanziamenti pubblici necessari per la realizzazione delle grandi infrastrutture nazionali, inclusa la quota francese della Torino-Lione;

in particolare, la Corte ha evidenziato che la gestione dell'AFITF sarà ancora meno sostenibile sotto il profilo finanziario in caso di realizzazione di nuovi grandi progetti quali la linea Torino-Lione, tenuto conto che il finanziamento del progetto, al di là dell'ipotesi di cofinanziamento europeo, è, in termini di budget, ampiamente fuori dalla portata dell'Agenzia, sia con riferimento al 2019 che più in là nel tempo;

l'intervento della magistratura contabile transalpina si inserisce peraltro in un percorso di progressivo e radicale ripensamento delle politiche del trasporto ferroviario in Francia che ha raggiunto il proprio culmine in tempi recenti: il 22 aprile 2013 il Governo francese ha infatti pubblicato le raccomandazioni della missione Bianco, incaricata dall'Esecutivo di stilare linee guida per il futuro dei trasporti su ferro, dalle quali si evince il disinvestimento da nuove linee ad alta velocità;

valutato che:

nell'ipotesi più generosa, si può affermare che le condizioni che avevano determinato l'Italia e la Francia ad accordarsi nel 2001 per la realizzazione dell'opera sono venute interamente meno, e ciò già da numerosi anni;

la mancanza di prognosi di saturazione della linea esistente comporta la scomparsa della condizione giuridica essenziale per la sopravvivenza dell'Accordo del 2001, come si evince dalle intenzioni dei legislatori dell'epoca, espresse tanto nell'accordo medesimo che nei lavori parlamentari;

non vi è alcuna ragione per proseguire con il progetto, oramai obsoleto, ma vi è anzi l'urgenza immediata di estinguere l'accordo per salvaguardare le assai scarse finanze pubbliche italiane, le finanze francesi e quelle comunitarie, in presenza di spese che inspiegabilmente continuano a generarsi sia in territorio italiano che in territorio transalpino in relazione a determinati lavori;

sotto il profilo più generale occorre, senz'altro, rivalutare il piano delle opere pubbliche, espungendo quelle più costose e più dannose per il territorio e per l'ambiente, come la tratta ad alta velocità ferroviaria Torino-Lione. Tale piano delle opere pubbliche dovrà superare l'attuale impostazione priva di una visione strategica ed affermare una nuova visione che tenga conto delle vere priorità del Paese in tema di infrastrutture di pubblica utilità: messa in sicurezza del territorio; valorizzazione e riqualificazione dei centri urbani; avvio di infrastrutture e programmi per lo sviluppo e la diffusione della mobilità sostenibile; potenziamento delle reti di trasporto pubblico, urbano ed extraurbano, sistemazione ed efficientamento delle reti idriche;

occorre dunque intraprendere, senza indugio alcuno, ogni iniziativa diplomatica al fine di procedere all'estinzione degli accordi concernenti la realizzazione di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, e, contestualmente, procedere alla riassegnazione dei fondi già stanziati per il finanziamento della linea all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati ad un piano straordinario e di immediata attuazione per il miglioramento dell'intera rete ferroviaria italiana e del materiale rotabile esistente,

esprime, per quanto di competenza.

PARERE CONTRARIO

NUOVI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1638

Art. 2.

2.2000
I Relatori

Al comma 1, lettera d)*, dopo il numero 10), inserire i seguenti:*

«10-*bis*) divieto, per chiunque sia residente in Italia da più di sessanta giorni, di circolare con veicoli immatricolati all'estero, privi di copertura assicurativa con imprese di assicurazioni operanti in Italia, salva l'ipotesi di veicoli concessi in *leasing* o in locazione senza conducente da parte di imprese costituite in un altro Stato membro dell'Unione Europea o aderente allo Spazio Economico europeo, nonché l'ipotesi di veicoli concessi in comodato a soggetti residenti in Italia e legati da un rapporto di lavoro o di collaborazione con imprese costituite in un altro Stato membro dell'Unione Europea o aderente allo Spazio Economico europeo;

10-*ter*) l'obbligo della preventiva radiazione dei veicoli immatricolati oggetto di esportazione all'estero, nonché del divieto di reimmissione in circolazione in Italia in capo al medesimo intestatario dei veicolo che, successivamente alla sua esportazione, non sia stato reimmatricolato all'estero;

10-*quater*) semplificazione delle procedure amministrative di immatricolazione e di trasferimento della proprietà delle macchine agricole, prevedendo, in particolare, che queste possano essere immatricolate e trasferite in proprietà anche in capo a soggetti non titolari di aziende agricole, salvo l'introduzione di limitazioni connesse all'esigenza della tutela della sicurezza della circolazione stradale, e conseguente superamento della competenza territoriale degli uffici della motorizzazione;».

2.2001
I Relatori

Al comma 1, dopo la lettera s)*, inserire la seguente:*

«*s-bis*) previsione che i ricorsi gerarchici avverso i provvedimenti emanati dagli Uffici della Motorizzazione civile di diniego di rilascio

della patente di guida per mancanza dei requisiti morali di cui all'articolo 120 del codice della strada siano proposti alla prefettura che ha comunicato la sussistenza di condizioni ostative al rilascio della patente;».

2.2002
I RELATORI

Al comma 1, lettera n)*, al numero 8) aggiungere le seguenti parole:*

«prevedendo un modello semplificato di verbale di contestazione, di agevole lettura per l'utente, anche al fine di meglio garantire l'effettivo esercizio del diritto di difesa».

2.2003
I RELATORI

Al comma 2, dopo la lettera b)*, inserire la seguente:*

«*b-bis)* coordinamento delle disposizioni in materia di limiti alle dimensioni e alle masse dei veicoli di cui agli articoli 61 e 62 del codice della strada con le norme della direttiva 2006/53/CE;».

2.2004
I RELATORI

Al comma 1, dopo la lettera r)*, inserire la seguente:*

«*r-bis)* "previsione, ad integrazione dei corsi di qualificazione iniziale per gli insegnanti e gli istruttori di autoscuola, di esercitazioni di guida sicura e dei relativi criteri di svolgimento;».

2.2005
I RELATORI

Al comma 1, dopo la lettera h)*, inserire la seguente:*

«*h-bis)* previsione nell'ambito della disciplina della revisione periodica dei veicoli di cui all'articolo 80 del codice della strada:

1) dell'indicizzazione delle tariffe delle operazioni di revisione;

2) della rideterminazione delle misure sanzionatorie per le officine che non sono in possesso dei requisiti previsti dalle norme, ovvero che commettono irregolarità nell'effettuazione delle revisioni;

3) attribuzione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti della competenza a disciplinare i requisiti tecnico-professionali del titolare dell'impresa e del responsabile tecnico, le attrezzature e la loro metrologia, i locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni e le procedure amministrative e tecniche delle operazioni di revisione;».

2.2006

I Relatori

Al comma 1, dopo la lettera r)*, inserire la seguente:*

«*r-bis*) riordino delle disposizioni previste dall'articolo 122 del codice della strada in materia di esercitazioni di guida, in particolare per le esercitazioni svolte su veicoli a due ruote (anche in relazione alla possibilità di accesso alla rete autostradale dei motoveicoli 120);».

2.2007

I Relatori

Al comma 1, dopo la lettera v)*, inserire la seguente:*

«*v-bis*) integrazione della disciplina prevista dall'articolo 126, comma 9, del codice della strada, stabilendo, per chi ha rinnovato la patente di guida presso un'autorità diplomatico-consolare italiana in uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, un termine non superiore a sei mesi dalla riacquisizione della residenza in Italia, per poter rinnovare la patente stessa secondo la procedura ordinaria prevista dall'articolo 126, comma 8 c.d.s.;».

2.2008
I Relatori

Al comma 1, dopo la lettera z)*, inserire la seguente:*

«*z-bis*) previsione di sottoporre i veicoli di interesse storico e collezionistico iscritti negli specifici registri, immatricolati dopo il 1960, a revisione quadriennale;».

2.2009
I Relatori

Al comma 1, dopo la lettera z) *inserire la seguente:*

«*z-bis*) previsione di riprodurre le targhe originarie smarrite o distrutte de veicoli di interesse storico e collezionistico iscritti negli specifici registri;».

2.1023 (testo 2)
Endrizzi

Al comma 1, dopo la lettera l), *inserire la seguente:*

«*l-bis*) introduzione di disposizioni volte a prevedere che il rilevamento della velocità in ambito urbano ad opera di apparecchiature fisse o mobili debitamente omologate, dotate del certificato di specifica approvazione, riportante anche gli estremi della conformità del *software*, e sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, sia successivo all'adozione di piani di sicurezza contenenti almeno l'analisi dei diversi flussi di traffico veicolare e lo studio delle opere di progettazione urbana e degli interventi di segnaletica orizzontale e verticale necessari a garantire la sicurezza delle persone e la fluidità della circolazione;».

2.1024 (testo 2)
Endrizzi

Al comma 1, dopo la lettera l), *inserire la seguente:*

«*l*-bis*)* introduzione di disposizioni volte a prevedere che il rilevamento della velocità ad opera di apparecchiature fissi o mobili debitamente omologate, dotate del certificato di specifica approvazione, riportante anche gli estremi della conformità del *software*, e sottoposte a veri-

fiche periodiche di funzionalità e di taratura, avvenga esclusivamente in presenza di dispositivi *speed-display*;».

2.1025 (testo 2)
ENDRIZZI

Al comma 1, dopo la lettera l), *inserire la seguente:*

«*l*-bis*)* introduzione di disposizioni volte a prevedere apposite sanzioni a carico degli enti proprietari delle strade in caso di accertato rilevamento della velocità ad opera di apparecchiature fisse o mobili, sprovviste delle certificazioni di omologazione e di specifica approvazione, anche con riferimento alla conformità del *software*, e non sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, nonché in caso di mancanza di documentazione probatoria conseguente alle verifiche effettuate;».

Art. 3.

3.2000
I RELATORI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le Amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge e dai decreti legislativi adottati in attuazione della medesima attraverso una diversa allocazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie».

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Martedì 8 novembre 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 302

Presidenza della Vice Presidente
PIGNEDOLI

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15

AUDIZIONE INFORMALE SULLE PROBLEMATICHE DEL SETTORE DELLE MACCHINE AGRICOLE

Plenaria

217ª Seduta

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2567) ***Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016***

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 novembre.

Il presidente FORMIGONI ricorda che nell'ultima trattazione del disegno di legge l'esame era stato rinviato, alla luce degli ulteriori eventi sismici che si sono verificati nelle Marche e in Umbria; evidenzia che il Governo ha adottato un nuovo provvedimento di urgenza, sul quale la Commissione si esprimerà non appena trasmesso.

Il relatore DALLA TOR *(AP (NCD-UDC))* illustra quindi uno schema di parere favorevole con osservazione (pubblicato in allegato).

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente FORMIGONI avverte che si passa alla votazione dello schema di parere del relatore.

Verificata la presenza del numero legale, il Presidente pone in votazione lo schema di parere favorevole con osservazione presentato dal relatore.

La Commissione approva.

(2541) ***Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Patrizia Terzoni ed altri

(Parere alla 13ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 novembre.

Nessuno chiedendo di intervenire, il relatore RUTA *(PD)* si riserva di presentare nelle prossime sedute uno schema di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente FORMIGONI informa che, nel corso dell'odierna audizione informale di rappresentanti dell'UNIMA (Unione nazionale imprese di meccanizzazione agricola), sulle problematiche del settore delle macchine agricole, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,10.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2567

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,

premesso che:

il decreto-legge è finalizzato all'adozione di una serie di interventi urgenti volti a far fronte alla difficile situazione in cui versano le popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto scorso;

le disposizioni particolarmente rilevanti sono gli articoli 21, dedicato in modo specifico al settore primario, 5, 45 e 48;

l'articolo 21 concerne le disposizioni di semplificazione procedimentale per aziende agricole, agroalimentari e zootecniche e specifica che, ai sensi del comma 1, sono fatti salvi gli effetti delle azioni poste in essere prima dell'entrata in vigore del decreto e, allo scopo di garantirne la continuità operativa, restano in vigore fino al 31 dicembre 2018 le disposizioni di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 13 settembre 2016, n. 393: si tratta delle disposizioni che favoriscono il trasferimento ed il ricovero temporaneo dei capi di bestiame: gli operatori del settore sono autorizzati dalle ASL, in deroga alle normative di settore; alla stessa stregua, è data facoltà di richiedere il differimento di 120 giorni dell'alimentazione della banca dati nazionale per l'anagrafe zootecnica, nonché è attribuita competenza alle regioni per ricoveri ed impianti temporanei funzionali alla continuità produttiva delle aziende zootecniche interessate dal sisma;

ai sensi del comma 2, a favore delle imprese agricole ubicate nei comuni terremotati sono destinate risorse fino all'importo di 1 milione di euro per l'anno 2016, a valere sulle disponibilità residue già trasferite all'ISMEA del Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura;

per il comma 3, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2016, per il finanziamento di misure di sostegno dei produttori di latte e di prodotti lattiero-caseari interessati alla stipula di accordi misti volontari e ad adottare decisioni comuni sulla pianificazione del volume di latte prodotto (la normativa unionale prevede che ciò possa avvenire nel corso di un periodo di sei mesi a decorrere dal 12 aprile 2016). Un milione di euro, tratto da tale spesa, è destinato alle aziende zootecniche ubicate nei Comuni terremotati;

il comma 4 è volto al pronto ripristino del potenziale produttivo danneggiato dal sisma, nonché a valorizzare e promuovere la commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari ed a sostenere un pro-

gramma strategico condiviso dalle Regioni interessate e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. A tali fini, l'intera quota del cofinanziamento regionale dei programmi di sviluppo rurale 2014 – 2020 delle Regioni interessante dal sisma, limitatamente alle annualità 2016, 2017 e 2018, è assicurata dallo Stato attraverso le disponibilità del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183,

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

si evidenzia la necessità di verificare l'assegnazione e l'utilizzo dei fondi stanziati, in particolare ai sensi dell'articolo 21 del decreto-legge, alle aziende agricole e a quelle zootecniche, per assicurare che le somme destinate al rilancio del settore agricolo siano efficacemente adibite, nelle regioni interessate, al perseguimento della complessiva finalità di rendere nuovamente competitiva – in un'ottica di lungo termine – la filiera agroalimentare ed evitare l'abbandono delle zone rurali nei territori colpiti dal terremoto.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 303

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Orario: dalle ore 15,10 alle ore 15,15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

Martedì 8 novembre 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 142

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

283ª Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce sugli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, che si è appena conclusa. In quella sede, si è convenuto di svolgere l'audizione informale dei vertici della Sogin SpA, sulla situazione dell'azienda sotto il profilo industriale e operativo, che potrebbe tenersi nella giornata di mercoledì 16 novembre prossimo, nonché l'audizione informale di rappresentanti di Confindustria, possibilmente dello stesso presidente Vincenzo Boccia.

Avverte inoltre che è stato sollecitato l'avvio dell'esame del disegno di legge n. 1367 in materia di sport invernali, assegnato in sede referente alle Commissioni 7ª e 10ª riunite; a tal fine si è convenuto di prendere gli opportuni contatti con la Presidenza della 7ª Commissione per verificare la disponibilità di quella Commissione ad avviare l'esame e per individuare una possibile data a tale scopo.

La Commissione prende atto.

Il PRESIDENTE avverte, infine, che l'ordine del giorno della Commissione sarà integrato, a partire dalla prossima settimana, con l'esame in sede consultiva dell'atto del Governo n. 350 «Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/104/UE relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea», al fine di formulare eventuali rilievi alla Commissione giustizia.

La Commissione prende atto.

Il senatore DI BIAGIO *(AP (NCD-UDC))* sollecita la ripresa dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 320 e n. 1389, riguardanti la disciplina delle attività subacquee e iperbariche, e chiede che la Presidenza della Commissione si attivi presso le competenti Commissioni per sollecitare l'espressione dei prescritti pareri obbligatori sul disegno di legge n. 320, adottato come testo base, e sui relativi emendamenti.

Anche la senatrice PELINO *(FI-PdL XVII)* chiede che la Presidenza della Commissione si attivi presso le competenti Commissioni per sollecitare l'espressione dei prescritti pareri obbligatori sui disegni di legge nn. 237 (mercato dell'oro), 683 (materiali gemmologici) e 987 (metalli preziosi) e sui relativi emendamenti.

Il presidente MUCCHETTI assicura che rappresenterà presso le competenti Commissioni le esigenze manifestate.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Programma di utilizzo per l'anno 2016 dell'autorizzazione di spesa per lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale (n. 352)

(Parere al Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il senatore SCALIA *(PD)*, relatore, illustra il provvedimento in titolo, recante il programma di utilizzo, per l'anno 2016, dell'autorizzazione di spesa per lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale. Ricorda, infatti, che l'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, auto-

rizza il Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, ad avvalersi di esperti o società specializzate per lo svolgimento di funzioni di elaborazione, analisi e studio nei settori delle attività produttive, mediante appositi contratti.

Per l'anno 2016 l'entità delle risorse riconducibili alle citate finalità è stabilita in circa 106.000 euro, iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (capitolo 2234), da utilizzare, trattandosi di spesa corrente, entro l'anno di competenza.

Secondo quanto riferito nella relazione di accompagnamento, le attività di studio e ricerca che il Ministero intende conferire saranno in sintonia con le linee programmatiche del Ministero dello sviluppo economico enunciate dal Ministro nell'Atto di indirizzo del 3 luglio 2015, che individua, tra le priorità per il triennio 2016-2018, l'esigenza di porre la politica industriale al centro dell'Agenda europea e di sostenere gli investimenti orientati in ricerca, innovazione e digitalizzazione.

Le risorse in questione verranno dunque orientate ad una serie di attività come la *Italian skill strategy*, iniziativa promossa dall'OCSE, che coinvolge il Ministero dello sviluppo economico e altri quattro Ministeri, con un impegno per il 2016 pari a 13.200 euro per ognuno di essi.

Inoltre, si proseguirà anche nel 2016 con l'attività di supporto e di assistenza tecnica al settore chimico, con particolare riferimento al Regolamento europeo REACH sulla sicurezza delle sostanze chimiche. Per l'attività in questione è stato previsto di affidare, in assenza, presso il Ministero, di personale in servizio con adeguate caratteristiche professionali, un incarico individuale di natura occasionale a un esperto per una spesa massima onnicomprensiva (eventuali missioni escluse) di 44.000 euro.

Quanto poi alle attività di gestione e diffusione del Piano industria 4.0, il Ministero ha valutato la necessità di acquisire servizi specialistici e ha avviato la relativa procedura a affidamento diretto, previa indagine di mercato, prevedendo una spesa massima pari a 39.000 euro.

Lo schema di decreto in oggetto presenta anche una rendicontazione per l'anno finanziario 2015, riportando impegni complessivi per circa 47.000 euro (a fronte di uno stanziamento di circa 59.000), che sono stati destinati al supporto alle attività di assistenza tecnica al settore chimico, con riferimento alle sostanze pericolose previste dal Regolamento europeo REACH (circa 25.000 euro), e allo studio in materia di politiche industriali per il settore delle imprese culturali e creative (22.000 euro).

In conclusione, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

Nessuno chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale, lo schema di parere favorevole con osservazioni proposto dal relatore è posto ai voti e risulta approvato.

IN SEDE REFERENTE

(2272) ***Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Simonetta Rubinato ed altri; Baretta; Da Villa ed altri

(1498) ***GIROTTO ed altri. – Disposizioni per la promozione e l'esercizio del commercio equo e solidale***, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 giugno.

Il senatore DI BIAGIO *(AP (NCD-UDC))*, relatore, manifesta soddisfazione per la ripresa della discussione dei provvedimenti in titolo – da lui e da altri colleghi più volte sollecitata –, che si pongono l'obiettivo di armonizzare una normativa del settore, a suo giudizio, frammentata e carente.

Fa poi il punto sullo stato dell'*iter* legislativo, ricordando che non sono stati ancora espressi i richiesti pareri obbligatori e che sono invece pervenute, per il tramite del Ministro per i rapporti con il Parlamento, le Osservazioni formulate dalla Commissione europea, contenenti rilievi critici. Riterrebbe dunque opportuno avere una indicazione da parte del Governo su quali siano gli intendimenti in merito; in tal senso sollecita un confronto a breve con un suo rappresentante, anche al fine di garantire l'efficacia dei lavori della Commissione.

Infine, auspica che, nell'attesa dei pareri sopra citati e del confronto con il Governo, la Commissione possa avviare già dalla prossima seduta l'illustrazione delle proposte emendative.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 352

La 10ª Commissione permanente,

esaminato l'atto del Governo recante: «programma di utilizzo per l'anno 2016 dell'autorizzazione di spesa per lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale»,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

che il prossimo schema di decreto, riferito ai programmi per l'anno 2017, sia presentato alle Commissioni parlamentari competenti entro il primo trimestre dell'anno;

che, a partire dal prossimo schema di decreto, venga comunicata alle Commissioni parlamentari competenti non solo la rendicontazione delle singole attività svolte con i relativi costi, ma anche una relazione dettagliata che dia conto dei risultati delle singole attività di ricerca;

che venga fornito alle Commissioni parlamentari competenti l'elenco dei soggetti destinatari dei contributi.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Martedì 8 novembre 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 88

Presidenza della Vice Presidente
SPILABOTTE

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,30

AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2494, 2241 E 2437 (CONTRASTO ALLA POVERTÀ E RIORDINO DELLE PRESTAZIONI SOCIALI)

Plenaria

274ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
SPILABOTTE

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

La presidente SPILABOTTE comunica che durante l'audizione sui disegni di legge nn. 2494 e connessi (contrasto alla povertà e riordino delle prestazioni sociali), svolta nell'odierna seduta dell'Ufficio di Presi-

denza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sono state acquisite documentazioni che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(2567) ***Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016***

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 novembre.

La relatrice PEZZOPANE *(PD)* dà conto di uno schema di parere favorevole con osservazioni, allegato al resoconto, in cui si apprezza la completezza degli interventi previsti dal decreto-legge e necessari a dare sostegno alle popolazioni colpite dal sisma e a gettare le basi per la ricostruzione.

Il senatore BAROZZINO *(Misto-SI-SEL)* paventa i rischi derivanti dalla pratica dei subappalti. Sollecita l'inserimento nello schema di parere di precisi riferimenti alle condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro, viste le tragedie che hanno coinvolto i lavoratori dell'Emilia Romagna in occasione del sisma del 2012.

La senatrice PARENTE *(PD)*, nel preannunciare il voto favorevole del proprio Gruppo, coglie l'occasione per affermare che il progetto «Casa Italia» deve procedere ad una sistematica operazione di messa in sicurezza sia del patrimonio abitativo che dei luoghi di lavoro. Auspica che il sistema delle competenze universitarie sia orientato alla sicurezza antisismica, alla prevenzione e al recupero del patrimonio edilizio.

La senatrice MANASSERO *(PD)* concorda sulla necessità che sia preso in dovuta considerazione l'ambito della formazione in materia di sicurezza e di prevenzione antisismica.

Il senatore SERAFINI *(FI-PdL XVII)* ritiene prioritaria la gestione del suolo e degli eventi naturali rispetto ai pur necessari interventi di recupero post-sisma.

La senatrice BENCINI *(Misto-Idv)* afferma la necessità di valorizzare le competenze già presenti nel Paese e sottolinea le difficoltà di mettere in sicurezza un patrimonio edilizio, che in alcuni casi ha una storia risalente nel tempo.

Il senatore PUGLIA *(M5S)* concorda con la necessità di un intervento adeguato a fronte delle emergenze provocate dal sisma e auspica una rapida conclusione dell'esame in sede consultiva del disegno di legge.

La relatrice PEZZOPANE *(PD)* accoglie la proposta di inserire tra le osservazioni un riferimento alla sicurezza dei luoghi di lavoro auspicando ispezioni sistematiche volte a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori. Informa che sono già in corso sopralluoghi della Protezione civile per valutare le condizioni degli ambienti di lavoro dei comuni colpiti dal sisma.

Con riguardo all'istituto dell'appalto, richiama i controlli che saranno svolti dalla Corte dei conti e riporta i vincoli alla disciplina dei subappalti, che sono estesi anche ai lavori privati di ristrutturazione finanziati da fondi pubblici. Trattandosi però di materia non rientrante nelle competenze della Commissione e considerate anche le osservazioni critiche avanzate da molte piccole e medie imprese, ritiene non opportuno inserire nello schema di parere un riferimento stringente alla problematica dei subappalti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, presente il prescritto numero di senatori, lo schema di parere favorevole con osservazioni, come modificato nel corso del dibattito e allegato al resoconto, posto ai voti, è approvato all'unanimità.

(2208) ***Deputati Francesca BUSINAROLO ed altri. – Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 novembre.

Il senatore ICHINO *(PD)* sollecita i senatori che lo desiderino ad intervenire nelle prossime sedute, in modo da poterne recepire le sollecitazioni nello schema di parere da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un quadro comune per la fornitura di servizi migliori per le competenze e le qualifiche (Europass) e che abroga la decisione n. 2241/2004/CE (n. COM (2016) 625 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 novembre.

La presidente SPILABOTTE invita i Gruppi a comunicare l'intenzione di intervenire in discussione generale, affinché la relatrice possa presentare tempestivamente uno schema di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante l'organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (n. 348)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 novembre.

La relatrice D'ADDA *(PD)* ritiene necessario prestare attenzione ai processi di riorganizzazione del Ministero, dell'ANPAL e dell'Ispettorato, affinché possano emergere elementi utili da inserire nello schema di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore SERAFINI *(FI-PdL XVII)* auspica che il disegno di legge n. 2497 (interventi in favore delle imprese di Venezia e Chioggia), del quale è stata chiesta alla Presidenza del Senato la riassegnazione in sede deliberante, possa presto pervenire all'approvazione definitiva.

La seduta termina alle ore 16,10.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2567

La Commissione lavoro, previdenza sociale,

esaminato il disegno di legge in titolo,

premesso che lo stato d'emergenza dichiarato a seguito del sisma del 24 agosto ha reso necessario intervenire con un complesso di misure in favore delle popolazioni, delle imprese e delle strutture pubbliche colpite;

apprezzato il fatto che il provvedimento al nostro esame, rispetto ai decreti-legge emanati in passato a seguito di simili eventi calamitosi, contiene in sé un quadro completo di tutti gli interventi necessari per dare sostegno alle popolazioni colpite e creare le basi per una attenta ricostruzione post-sisma,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni.

In merito all'articolo 3, sull'istituzione degli Uffici speciali per la ricostruzione post-sisma, si segnala l'esigenza che la costituzione di nuovi Uffici non pregiudichi la funzionalità di quelli già esistenti, evitando al contempo sovrapposizioni di competenze e mansioni. Inoltre, in merito alle assunzioni del personale presso i medesimi Uffici speciali da effettuare con contratti flessibili, si giudica fondamentale evitare la creazione di disparità tra i lavoratori assunti, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente, considerato che nella dotazione organica di tali Uffici saranno presenti anche lavoratori distaccati dalle Regioni o dai Comuni interessati dagli eventi sismici.

Con riferimento all'articolo 35, comma 3, si suggerisce che, in merito agli obblighi inerenti alla tutela dei lavoratori ed alla contribuzione previdenziale, venga inserito il riferimento alla Provincia di Terni, atteso che alcuni comuni di essa sono compresi nell'elenco dei comuni colpiti dal sisma, indicati nell'allegato 1 del decreto.

Sull'articolo 45, che disciplina il regime degli ammortizzatori sociali, si sottolinea che il riferimento alle «aziende», contenuto nel comma 1, lettera *a)*, sembrerebbe comportare che i benefici in esame non concernano i dipendenti da soggetti diversi dalle imprese. Si segnala dunque la necessità di valutare la congruità di tale limitazione, considerato che il successivo comma 4 pone un beneficio analogo per lavoratori non subordinati, a prescindere dalla circostanza che la loro attività faccia riferimento ad una o più imprese. In merito al comma 2 del medesimo articolo, si suggerisce infine di chiarire se il riconoscimento dei benefici per il caso in cui la

mancata prestazione riguardi solo alcune ore (anziché l'intera giornata lavorativa) sia circoscritto unicamente al settore agricolo.

Si suggerisce inoltre alla Commissione di merito di prevedere che, tramite l'attività dell'Agenzia per le politiche attive del lavoro (ANPAL), si realizzi un capillare sistema di informazione alle popolazioni colpite sulle misure di sostegno previste dal decreto-legge in esame, alle imprese e ai lavoratori, che attualmente non ne conoscono l'entità.

Da ultimo, in merito ai criteri per la ricostruzione degli edifici pubblici e privati danneggiati dal sisma, si invita a creare un collegamento tra i suddetti criteri per la ricostruzione e il progetto «Casa Italia», progetto coordinato e strategico a lungo termine per la messa in sicurezza del territorio nazionale.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2567

La Commissione lavoro, previdenza sociale,

esaminato il disegno di legge in titolo,

premesso che lo stato d'emergenza dichiarato a seguito del sisma del 24 agosto ha reso necessario intervenire con un complesso di misure in favore delle popolazioni, delle imprese e delle strutture pubbliche colpite;

apprezzato il fatto che il provvedimento al nostro esame, rispetto ai decreti-legge emanati in passato a seguito di simili eventi calamitosi, contiene in sé un quadro completo di tutti gli interventi necessari per dare sostegno alle popolazioni colpite e creare le basi per una attenta ricostruzione post-sisma,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni.

In merito all'articolo 3, sull'istituzione degli Uffici speciali per la ricostruzione post-sisma, si segnala l'esigenza che la costituzione di nuovi Uffici non pregiudichi la funzionalità di quelli già esistenti, evitando al contempo sovrapposizioni di competenze e mansioni. Inoltre, in merito alle assunzioni del personale presso i medesimi Uffici speciali da effettuare con contratti flessibili, si giudica fondamentale evitare la creazione di disparità tra i lavoratori assunti, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente, considerato che nella dotazione organica di tali Uffici saranno presenti anche lavoratori distaccati dalle Regioni o dai Comuni interessati dagli eventi sismici.

Con riferimento all'articolo 35, comma 3, si suggerisce che, in merito agli obblighi inerenti alla tutela dei lavoratori ed alla contribuzione previdenziale, venga inserito il riferimento alla Provincia di Terni, atteso che alcuni comuni di essa sono compresi nell'elenco dei comuni colpiti dal sisma, indicati nell'allegato 1 del decreto.

Sull'articolo 45, che disciplina il regime degli ammortizzatori sociali, si sottolinea che il riferimento alle «aziende», contenuto nel comma 1, lettera *a)*, sembrerebbe comportare che i benefici in esame non concernano i dipendenti da soggetti diversi dalle imprese. Si segnala dunque la necessità di valutare la congruità di tale limitazione, considerato che il successivo comma 4 pone un beneficio analogo per lavoratori non subordinati, a prescindere dalla circostanza che la loro attività faccia riferimento ad una o più imprese. In merito al comma 2 del medesimo articolo, si suggerisce infine di chiarire se il riconoscimento dei benefici per il caso in cui la

mancata prestazione riguardi solo alcune ore (anziché l'intera giornata lavorativa) sia circoscritto unicamente al settore agricolo.

Si suggerisce inoltre alla Commissione di merito di prevedere che, tramite l'attività dell'Agenzia per le politiche attive del lavoro (ANPAL), si realizzi un capillare sistema di informazione alle popolazioni colpite sulle misure di sostegno previste dal decreto-legge in esame, alle imprese e ai lavoratori, che attualmente non ne conoscono l'entità.

Si sottolinea infine la necessità di un'attenta verifica degli immobili destinati ad uso produttivo, onde evitare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Da ultimo, in merito ai criteri per la ricostruzione degli edifici pubblici e privati danneggiati dal sisma, si invita a creare un collegamento tra i suddetti criteri per la ricostruzione e il progetto «Casa Italia», progetto coordinato e strategico a lungo termine per la messa in sicurezza del territorio nazionale.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Martedì 8 novembre 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 220

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

400ª Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2567) ***Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016***
(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice DIRINDIN *(PD)* – premesso che il decreto-legge in esame reca un complesso di interventi in favore delle popolazioni, delle imprese e delle strutture pubbliche delle zone dell'Italia centrale colpite

dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 – illustra le parti del provvedimento rientranti nella competenza della Commissione.

Ai sensi dell'articolo 5, rubricato Ricostruzione privata, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *d)*, *h)* ed *i)*, i contributi pubblici, fino al 100 per cento delle spese occorrenti, sono riconosciuti anche per: la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili adibiti a servizi pubblici e privati; i gravi danni a scorte e beni mobili strumentali nel campo dei servizi – sia pubblici sia privati – sociali, socio-sanitari e sanitari; i danni alle strutture private adibite ad attività sanitarie, sociali, socio-sanitarie e socio-educative; gli interventi sociali e socio-sanitari, attivati da soggetti pubblici, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio; gli interventi per far fronte ad interruzioni di attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative di soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché di soggetti privati, senza fine di lucro. I contributi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *d)* sono erogati con le modalità del finanziamento agevolato, assistito da garanzia dello Stato, di durata massima venticinquennale, sulla base di stati di avanzamento lavori; il beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta fruibile con modalità da stabilire a cura dell'Agenzia delle Entrate.

In proposito, la Relatrice osserva che non è indicata la modalità di erogazione dei contributi di cui alle lettere *h)* ed *i),* e che le disposizioni in discorso non determinano effetti finanziari, perché si limitano a stabilire le procedure di erogazione, mentre l'importo complessivo degli stanziamenti da autorizzare sarà determinato con la legge di bilancio.

Ai sensi dell'articolo 6, recante Criteri e modalità generali per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata, comma 1, lettera *a)*, ai fini del finanziamento degli interventi di ricostruzione relativi agli immobili privati distrutti, il limite di riferimento, costituito dalle superficie preesistenti, è aumentabile ai fini dell'adeguamento igienico-sanitario; in base alla successiva lettera *c)*, l'adeguamento igienico-sanitario è compreso nel finanziamento anche per gli immobili gravemente danneggiati, con livelli di danneggiamento e vulnerabilità superiori alla soglia appositamente stabilita dai provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2.

L'articolo 14, rubricato Ricostruzione pubblica reca disposizioni, tra l'altro, per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, e per interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici. In particolare, il comma 1, lettera *c)* prevede contributi a favore di edifici pubblici ad uso pubblico: in tale ambito – rileva la Relatrice – non sono menzionati espressamente gli edifici ad uso sanitario o socio-sanitario.

L'articolo 28 reca disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici.

L'articolo 48, al comma 1, lettera *i)*, include nella sospensione dei pagamenti quelli relativi alle prestazioni ed agli accertamenti effettuati dai servizi veterinari del Sistema sanitario nazionale a carico dei residenti

o titolari di attività zootecniche o del settore alimentare coinvolti negli eventi del sisma.

Al comma 6, differisce al 1° marzo 2017 gli adempimenti specifici delle imprese agricole connessi a scadenze di registrazione in attuazione di normative comunitarie, statali o regionali in materia di benessere animale, identificazione e registrazione degli animali, registrazioni e comunicazione degli eventi in stalla nonché registrazioni dell'impiego del farmaco che ricadano nell'arco temporale interessato dagli eventi sismici, con eccezione degli animali soggetti a movimentazioni.

Al comma 18 differisce, dal 30 novembre 2016 al 1° gennaio 2017, il termine entro il quale le società sportive dilettantistiche devono dotarsi di defibrillatori semiautomatici e garantire la presenza di soggetti che sappiano impiegare i medesimi. L'obiettivo dichiarato del differimento, valido per l'intero territorio nazionale, è di consentire nei comuni colpiti dagli eventi sismici in oggetto il completamento delle attività di formazione degli operatori del settore dilettantistico circa il corretto utilizzo dei defibrillatori semiautomatici.

In conclusione, la Relatrice richiama l'attenzione della Commissione sui numerosi provvedimenti di evacuazione – o dichiarativi di inagibilità parziale – adottati riguardo a strutture ospedaliere o a RSA ubicate nelle zone colpite dal sisma: a suo avviso, è necessario che il testo in esame dedichi specifica attenzione a tali problematiche.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(447) ***Maria RIZZOTTI. – Disciplina delle attività nel settore funerario e disposizioni in materia di dispersione e conservazione delle ceneri***

(1611) ***VACCARI ed altri. – Disciplina delle attività funerarie***

(2492) ***MANDELLI ed altri. – Disciplina delle attività nel settore funerario e disposizioni in materia di dispersione e conservazione delle ceneri***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna del 26 ottobre.

La relatrice MATURANI *(PD)*, intervenendo in sede di replica, sottolinea la profondità dell'istruttoria svolta dalla Commissione e rimarca, al contempo, l'importanza del dibattito susseguente all'adozione del testo unificato.

Fa presente che è orientata ad accogliere, in sede emendativa, diverse delle indicazioni scaturite dalla discussione generale, ma ritiene di dover respingere alcune letture del testo, secondo le quali esso sarebbe volto a ridurre in maniera drastica il numero degli operatori e a stravolgere l'attuale assetto del mercato. Evidenzia che la *ratio* del testo è quella di predisporre una normativa chiara e sistematica, omogenea sul territorio nazio-

nale e funzionale a garantire la legalità e la trasparenza nel settore delle attività funerarie – oggi non sempre assicurate – e a innalzare i livelli qualitativi e l'efficienza dei servizi all'utenza.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

(2400) ***AIELLO ed altri. – Disposizioni relative alla corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione dal 1978, specializzati negli anni dal 1982 al 1992, e all'estensione dei benefici normativi ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni dal 1993 al 2006***

(288) ***BARANI. – Disposizioni per la corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione negli anni dal 1983 al 1991***

(679) ***D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. – Corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni accademici dal 1982-1983 al 1991-1992***

(1548) ***LUCHERINI e MORGONI. – Estensione dei benefici normativi ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni dal 1993 al 2005***

(1557) ***CENTINAIO. – Disposizioni per la corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione negli anni dal 1983 al 1991***

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del 26 ottobre.

Si apre la discussione generale.

Il senatore AIELLO *(AP (NCD-UDC))* premette che il disegno di legge adottato come testo base dalla Commissione di merito, del quale è primo firmatario, persegue tre diversi obiettivi: garantire diritti derivanti da norme europee e finora negati a molti medici; evitare le incertezze e gli aggravi finanziari connessi all'imponente contenzioso cui è esposto lo Stato; creare le premesse per un *turn over* nel settore medico, attraverso l'istituto della contribuzione figurativa.

Ciò posto, si sofferma su alcune delle considerazioni problematiche svolte dalla relatrice in sede di introduzione dell'esame.

L'ambito applicativo delle provvidenze è stato esteso agli iscritti alle scuole di specializzazione dall'anno 1978 in quanto erano questi ultimi i frequentanti nell'anno 1983, anno dal quale la normativa europea ha previsto la necessità di adeguata remunerazione.

L'ambito applicativo è stato esteso anche ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione negli anni dal 1993 al 2006, pur se per questi ultimi vigeva una disciplina specifica sulla adeguata remunerazione (decreto legislativo 257/1991), in linea con diverse pronunce giudiziarie.

Quanto alla congruità del trattamento indennitario, bisogna considerare che la somma a suo tempo prevista dalla legge n. 370 del 1999

deve essere attualizzata, ragione per cui non sembra eccessiva la prefigurazione di una indennità pari a 11 mila euro per anno di corso.

In merito alla rilevata necessità di tenere conto del carattere a tempo pieno o a tempo parziale dell'attività di specializzazione, sovviene la stessa normativa europea.

Riguardo infine alla disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, occorre tenere presente che, nel corso degli anni, i medici bisognosi di assistenza e di consulenza si sono rivolti a enti di tipo associativo, al fine di ottenere la soddisfazione delle proprie ragioni a costi ridotti.

La senatrice DIRINDIN *(PD)* esprime disagio per le iniziative legislative in esame, in quanto esse mirano a soddisfare le pretese giuridiche di soggetti che hanno una carriera avviata e che non versano certamente in condizioni di difficoltà economica, in un momento storico nel quale, per la penuria di risorse disponibili, il legislatore fatica a dare ristoro a soggetti ben più fragili, come ad esempio i danneggiati dagli emoderivati. Pur riconoscendo che la finalità di porre termine al contenzioso e alla connessa alea finanziaria è condivisibile, ritiene che il testo debba essere modificato allo scopo di garantire che la chiusura definitiva delle liti avvenga con il minor aggravio possibile per le finanze pubbliche, e tenendo conto del fatto che il trattamento indennitario deve essere adeguato rispetto al carattere – a tempo pieno o parziale – dell'attività di specializzazione a suo tempo espletata.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI *(CoR)* osserva che i disegni di legge in esame si fanno carico di dare ristoro a soggetti i cui diritti sono stati innegabilmente negati, ragione per cui ritiene che fosse necessario assumere iniziative di tipo legislativo. Soggiunge che vi è, nondimeno, un altro obiettivo sotteso ai testi in esame: evitare le incertezze e i possibili aggravi finanziari legati all'imponente contenzioso in essere e chiudere definitivamente le liti giudiziarie, con un impegno economico che, per quantità e modalità di esborso, è più lieve di quello derivante da eventuali sentenze di condanna: sono previste, ad esempio, la possibilità di corresponsione dilazionata dei trattamenti indennitari, quella di ricorrere al credito d'imposta o anche quella di ricorrere a una forma di contribuzione figurativa, quale modalità di alternativa di sanatoria.

Per il complesso delle ragioni esposte, esprime il convincimento che i disegni di legge in esame siano meritevoli di una valutazione complessivamente positiva, sebbene suscettibili di affinamento – ad esempio, per ciò che attiene all'ammontare delle indennità – in sede emendativa.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Martedì 8 novembre 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 208

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 15,10

AUDIZIONE INFORMALE DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DELLA CITTÀ DI AGRIGENTO NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 853 (DEMOLIZIONE EDILIZIA ABUSIVA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE DEL COMUNE DI LICATA)

Plenaria

269ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
ZIZZA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Barbara Degani.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2567) ***Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016***
(Parere alla 5ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 novembre.

Il relatore MIRABELLI *(PD)* illustra la proposta di parere favorevole con osservazioni pubblicata in allegato.

Il senatore VACCARI *(PD)* si associa ai contenuti espressi dal relatore, ritenendo opportuna una definizione più approfondita delle infrastrutture ambientali da ricomprendere nell'ambito del programma che deve essere approvato dal Commissario straordinario, ai sensi degli articoli 14 e 27. Esprime invece contrarietà sulla prima osservazione della proposta di parere.

Il senatore ARRIGONI *(LN-Aut)* interviene incidentalmente per chiedere alla rappresentante del Governo quali siano i tempi di approvazione del decreto-legge con il quale l'Esecutivo intende far fronte alle conseguenze degli eventi sismici più recenti, i cui contenuti dovrebbero confluire nella proposta emendativa al decreto-legge n. 189 del 2016.

Il sottosegretario Barbara DEGANI si riserva di fornire una risposta puntuale sul punto.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che, nel corso delle audizioni svolte negli Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi del 3 novembre, sull'affare assegnato n. 854, e di oggi, sull'affare assegnato n. 853, è stata consegnata documentazione che, appena possibile, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,25.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2567

La 13ª Commissione permanente del Senato,

esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che il decreto-legge definisce e articola le modalità di intervento per la ricostruzione post-sismica, che possono essere estese ai Comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a fine di ottobre e nei primi giorni di novembre e non compresi nel cratere sismico del 24 agosto;

considerato che, grazie all'impiego di modalità di intervento già apprezzate in circostanze analoghe, il decreto-legge consente interventi rapidi, garantendo controllo sulla qualità degli interventi, assistenza alle popolazioni, controllo della legalità e disposizioni chiare per il trattamento delle macerie;

considerato che l'articolo 28, relativo alla gestione dei materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici, affida al commissario straordinario il compito di predisporre e approvare il piano per la gestione delle materie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di prima emergenza e ricostruzione. Il piano deve fornire gli strumenti tecnici e operativi per la migliore gestione delle macerie, individuare le risorse occorrenti e i tempi per il completamento degli interventi, operare interventi di demolizione selettiva che tengano conto delle diverse tipologie di materiale per favorire il trattamento specifico dei cumuli preparati, recuperare attraverso la corretta rimozione le originarie matrici storico culturali degli edifici crollati;

apprezzata la previsione dell'articolo 43, che introduce la possibilità di definire contratti di locazione di immobili non utilizzati per periodi più brevi di quelli previsti dalla legge n. 431 del 1998, al fine di consentire di ospitare famiglie che attendono la riparazione o la ricostruzione della propria abitazione,

esprime parere con le seguenti osservazioni:

– si rileva la necessità di assicurare ai sindaci la possibilità di svolgere le proprie funzioni, con particolare riferimento alle spese sostenute per gli spostamenti volti ad effettuare i sopralluoghi nelle aree colpite dal sisma, prevedendo che le spese a tal fine sostenute vengano espunte da quelle vincolate dal patto di stabilità interna;

– al fine di rendere più agevoli gli interventi di recupero dei condomini danneggiati, con riferimento all'articolo 6 – che deroga alla disciplina delle deliberazioni condominiali stabilendo che sia sufficiente il voto della maggioranza dei condomini espressa in valori millesimali per autorizzare manutenzioni straordinarie – si suggerisce di prevedere il riferi-

mento ai condomini intervenuti in assemblea quando si stabilisce oltre alla necessità della maggioranza dei valori millesimali anche la necessità della maggioranza dei condomini;

– gli articoli 14 e 27 affidano al commissario straordinario la predisposizione e l'approvazione di un programma di infrastrutture ambientali, relativo agli impianti di depurazione e al collettamento fognario. A questo riguardo, si sottolinea la necessità di coordinare le due disposizioni che fanno riferimento, l'una (articolo 14), alle aree terremotate e, l'altra (articolo 27), ai Comuni di cui all'allegato 1;

– sempre in tema di ripristino e ricostruzione delle infrastrutture ambientali, appare necessario per gli Enti parco del Gran Sasso e dei Monti Sibillini – per i quali già si prevede un esenzione dai vincoli di spesa per 127.000 euro – allargare le misure di ripristino delle infrastrutture ambientali ad interventi ulteriori rispetto agli impianti di depurazione e di collettamento fognario;

– in merito all'articolo 28 sarebbe opportuno chiarire quale dei soggetti coinvolti debba disporre l'incarico di raccolta e trasporto dei materiali, nel caso in cui tali attività non siano svolte dalle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per i Comuni o le pubbliche amministrazioni (comma 6). Andrebbe inoltre chiarito quali siano i soggetti che individuano i siti per il deposito temporaneo dei rifiuti fino al 31 dicembre 2018 (comma 7) e che i gestori dei siti di deposito temporaneo devono avviare agli impianti autorizzati i rifiuti recuperabili, i RAEE, i rifiuti pericolosi, una volta che questi siano stati separati (comma 8);

– il comma 11 dell'articolo 28 detta disposizioni per la gestione dei materiali nei quali si rinvenga la presenza di amianto. Accanto alle garanzie fornite dalle ditte specializzate cui devono essere affidati gli interventi di bonifica e dalla necessaria approvazione del piano di lavoro che sono tenute a presentare, andrebbe valutato meglio il trattamento dei rifiuti residuati dallo scarto dell'amianto, che – in assenza analisi preventive – è lo stesso previsto per i rifiuti urbani non pericolosi.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

Martedì 8 novembre 2016

Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)

62ª Seduta

Presidenza della Presidente
GINETTI

Orario: dalle ore 13,35 alle ore 13,45

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 3ª Commissione:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (n. COM (2016) 582 definitivo): osservazioni favorevoli con rilievi;

alla 11ª Commissione:

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un quadro comune per la fornitura di servizi migliori per le competenze e le qualifiche (Europass) e che abroga la decisione n. 2241/2004/CE (n. COM (2016) 625 definitivo): rinvio dell'espressione delle osservazioni.

COMMISSIONE STRAORDINARIA

per la tutela e la promozione dei diritti umani

Martedì 8 novembre 2016

Plenaria

105ª Seduta

Presidenza del Presidente
MANCONI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Mauro Palma, presidente del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, l'avvocato Emilia Rossi e la dottoressa Daniela De Robert, componenti del collegio del Garante.

La seduta inizia alle ore 13,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MANCONI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione dei componenti del collegio del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, professor Mauro Palma, Presidente, avvocato Emilia Rossi e dottoressa Daniela De Robert, componenti

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 25 ottobre scorso.

Il presidente MANCONI sottolinea l'importanza dell'istituzione del Garante nazionale e ricorda la notevole esperienza professionale dei tre componenti del collegio.

Il professor Mauro PALMA, presidente del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, ripercorre le tappe dell'istituzione dell'organo di garanzia, che ha la funzione di vigilare su tutte le forme di privazione della libertà, dagli istituti di pena, alla custodia nei luoghi di polizia, alla permanenza nei centri di identificazione ed espulsione, alle residenze di esecuzione delle misure di sicurezza psichiatriche (Rems), ai trattamenti sanitari obbligatori. È stato istituito dal decreto-legge n. 146 del 2013, convertito, con modificazione, dalla legge n. 10 del 21 febbraio 2014, mentre il decreto ministeriale n. 36 dell'11 marzo 2015 ha definito il regolamento sulla struttura e la composizione dell'Ufficio. Ha avviato la sua attività tra febbraio e marzo 2016 ed è prevista per il mese di marzo 2017 la prima relazione annuale al Parlamento. È costituito in collegio, con due componenti e un presidente, i quali restano in carica per cinque anni non prorogabili. Essi sono scelti tra persone, non dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che assicurano indipendenza e competenza nelle discipline afferenti la tutela dei diritti umani, e sono nominati, previa delibera del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le competenti commissioni parlamentari. Alle dipendenze del Garante nazionale, che si avvale delle strutture e delle risorse messe a disposizione dal Ministro della giustizia, è istituito un ufficio composto da personale dello stesso Ministero e in parte del Ministero dell'interno, scelto in funzione delle conoscenze acquisite negli ambiti di competenza del Garante.

Sul piano internazionale è organismo di monitoraggio indipendente, come richiesto agli stati aderenti al Protocollo opzionale per la prevenzione della tortura (Opcat). Tale protocollo, infatti, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2002, prevede l'istituzione di un sistema di visite regolari svolte da organismi indipendenti nazionali e internazionali nei luoghi in cui le persone sono private della libertà, al fine di prevenire la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti ed è stato ratificato dall'Italia nel 2012. Nel 2014 il Garante nazio-

nale è stato designato come organismo NPM *(National Preventive Mechanisms).*

Inoltre il Garante nazionale ha il compito di monitorare le procedure relative ai rimpatri forzati ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della Direttiva 2008/115/UE secondo il quale «Gli Stati membri prevedono un sistema di monitoraggio efficace dei rimpatri forzati». Nel 2014 la Commissione aveva avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia perché inadempiente rispetto a questa previsione. Di conseguenza è stato assegnato al Garante il compito di monitorare i rimpatri degli stranieri irregolari. Nell'ambito di questa attività, il monitoraggio del Garante riguarda anche la fase di trasferimento e pre-imbarco, la fase relativa al trattenimento del cittadino presso le strutture di detenzione amministrativa, le iniziative intraprese per preparare il ritorno del cittadino nel paese di provenienza, le procedure di selezione e di addestramento delle scorte. L'attività si connette ad altre aree di intervento nel settore dei migranti privati della libertà, come il monitoraggio di Cie e *hotspot*, o le sale attesa e transiti dei principali aeroporti italiani. I voli con cui vengono effettuati i rimpatri possono essere commerciali o *charter* e questi ultimi gestiti dall'Italia direttamente o dall'agenzia europea Frontex. L'intervento del garante è mirato a controllare l'eventuale presenza tra le persone da rimpatriare di minori, di donne vittime di tratta o di richiedenti asilo, alla formazione del personale di scorta delle forze dell'ordine o al monitoraggio del volo e della consegna delle persone alle autorità competenti del paese di destinazione.

Per quanto riguarda il carcere, il Garante ha il compito di coordinare i diversi garanti regionali e di redigere delle linee guida per chi opera a livello locale. Vengono inoltre effettuate delle visite di monitoraggio, al termine delle quali il Garante nazionale trasmette un rapporto alle autorità competenti nel quale comunica le sue raccomandazioni e osservazioni. Le autorità sono invitate a rispondere. Il rapporto rimane confidenziale per 30 giorni. Passati i 30 giorni, il rapporto viene pubblicato sul sito *Internet* del Garante nazionale insieme alla eventuale risposta dell'autorità. Obiettivo delle raccomandazione è quello di verificare il rispetto degli obblighi e degli *standard* internazionali, offrire consigli pratici e suggerimenti su come ridurre la probabilità o il rischio che si verifichino episodi di tortura o maltrattamenti, riportare i fatti accertati e le circostanze riscontrate durante la visita. Le visite del Garante nazionale possono essere dedicate a un territorio specifico, per cui nel giro di alcuni giorni si procede a visitare a campione carceri, residenze per anziani o disabili, comunità o camere di sicurezza che insistono sulla stessa area geografica, come quella svolta nelle regioni Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia dal 28 giugno al 5 luglio 2016. Oppure sono visite a specifici istituti o strutture, in relazione a una singola situazione su cui si vuole far luce. Si è scelto di avviare l'attività da quelle regioni dove manca ancora il Garante o dove non è stata ancora approvata la legge istitutiva di tale figura.

Il senatore MAZZONI *(AL-A)* chiede di sapere quali sono le principali criticità riscontrate finora nel corso delle visite, se queste ultime siano programmate e annunciate, e se anche Cie e *hotspot* rientrino nelle competenze del Garante.

Il senatore DI BIAGIO *(AP (NCD-UDC))* chiede se siano emerse maggiori complessità in relazione agli istituti visitati tra Nord e Sud dell'Italia.

Il presidente MANCONI chiede di sapere di quale e quanto personale dispone il Garante, se è prevista un'indennità per i componenti del collegio, quali siano i rapporti coi tribunali di sorveglianza, in cosa consista la formazione alle forze dell'ordine e quali prospettive vi siano per l'attuazione delle misure elaborate dagli Stati generali sull'esecuzione penale.

La senatrice SIMEONI *(Misto)* chiede maggiori dettagli sui numeri dei rimpatri.

L'avvocato Emilia ROSSI, componente del collegio del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, tra le criticità riscontrate nel sistema penitenziario segnala gli aspetti sanitari, quelli del lavoro e le attività di socializzazione. Le visite del Garante si svolgono senza preavviso. Quanto agli spunti emersi dagli Stati generali, il disegno di legge attualmente in discussione al Senato sulla giustizia contiene almeno in parte alcune delle proposte più qualificanti emerse in quella sede, a partire dal superamento dell'ostatività nell'accesso alle pene non detentive e alle misure cautelari e all'effettività della funzione risocializzante della pena.

La dottoressa Daniela DE ROBERT, componente del collegio del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, aggiunge che anche la gestione dei malati psichiatrici nelle carceri rappresenta una forte criticità poiché, ad esempio, i protocolli con le ASL non sempre vengono applicati. Il Garante ha visitato alcuni Cie e *hotspot* rilevando nei rapporti alcuni elementi critici, come la privazione di libertà dei migranti in attesa del fotosegnalamento o l'impossibilità di uscire liberamente dagli *hotspot*. Quanto ai rimpatri, il numero di voli effettuati dall'Italia è considerato molto basso.

Il professor Mauro PALMA specifica che attualmente sono impiegate sedici persone di cui quindici dipendenti del Ministero della giustizia e uno del Ministero dell'interno. I tre componenti del collegio ricevono un'indennità. Un'altra criticità da segnalare riguarda i trasferimenti dei detenuti poiché spesso non viene meno la continuità dei percorsi e dell'osservazione della persona detenuta.

Il presidente MANCONI ringrazia le personalità presenti in audizione e i senatori e dichiara conclusa la procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia e l'adolescenza

Martedì 8 novembre 2016

Plenaria

Presidenza della Vice Presidente
Sandra ZAMPA

La seduta inizia alle ore 13,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Sandra ZAMPA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla tutela della salute psicofisica dei minori
Audizione di rappresentanti della Federazione italiana associazioni genitori oncoematologia pediatrica onlus (Fiagop), e della Fondazione Maruzza Lefebvre D'Ovidio onlus
(Svolgimento e conclusione)

Sandra ZAMPA, *presidente*, comunica che sono presenti il presidente della Federazione italiana associazioni genitori oncoematologia pediatrica onlus (Fiagop), dottor Angelo Ricci e il coordinatore scientifico della Fondazione Maruzza Lefebvre D'Ovidio onlus, professor Marcello Orzalesi. Avverte poi che l'Associazione Peter Pan onlus – che era stata inizialmente convocata – ha comunicato l'impossibilità dei propri rappresentanti a partecipare all'odierna audizione.

Introduce quindi i temi oggetto di audizione.

Angelo RICCI, *Presidente della Federazione italiana associazioni genitori oncoematologia pediatrica onlus (Fiagop)*, svolge un intervento sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Marcello ORZALESI, *Coordinatore scientifico della Fondazione Maruzza Lefebvre D'Ovidio onlus*, svolge una relazione sulla materia all'ordine del giorno.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni Sandra ZAMPA, *presidente*, le senatrici Mara VALDINOSI *(PD)* e Donella MATTESINI *(PD).*

Angelo RICCI, *Presidente della Federazione italiana associazioni genitori oncoematologia pediatrica onlus (Fiagop)*, e Marcello ORZALESI, *Coordinatore scientifico della Fondazione Maruzza Lefebvre D'Ovidio onlus*, replicano ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Sandra ZAMPA, *presidente*, nel ringraziare i partecipanti all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione presentata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 14,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la semplificazione

Martedì 8 novembre 2016

Plenaria

Presidenza del Presidente
Bruno TABACCI

La seduta inizia alle ore 13,20.

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulla semplificazione e sulla trasparenza nei rapporti con gli utenti nei comparti finanziario, bancario e assicurativo:

Audizione di rappresentanti del Consiglio Nazionale forense (CNF)
(Svolgimento e conclusione)

Bruno TABACCI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Carlo ORLANDO, *Consigliere nazionale del Consiglio Nazionale Forense (CNF)* e Giuseppe Colavitti, *Responsabile dell'Ufficio Studi del Consiglio Nazionale Forense (CNF)*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Bruno TABACCI, *presidente*, dopo aver ringraziato l'avvocato Orlando e il professor Colavitti per il loro contributo e la memoria che hanno depositato agli atti della Commissione, si sofferma su alcune delle questioni emerse nel corso dell'audizione e, più in generale, dell'indagine conoscitiva, con una breve interlocuzione di Carlo Orlando, *Consigliere nazionale del Consiglio Nazionale Forense (CNF)*.

Giuseppe COLAVITTI, *Responsabile dell'Ufficio Studi del Consiglio Nazionale Forense (CNF),* svolge un breve intervento di replica.

Bruno TABACCI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 13,55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince

Martedì 8 novembre 2016

Plenaria

38ª Seduta

Presidenza del Presidente
LAI

Sono presenti alla seduta, ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento interno, il dottor Fabio Ignazio Scavone ed il colonnello Angelo Senese, in qualità di collaboratori della Commissione.

La seduta inizia alle ore 13,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verranno redatti il resoconto sommario ed il resoconto stenografico.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del Regolamento interno, avverte altresì che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e sul canale web del Senato.

Avrà luogo oggi l'audizione del dottor Gabriele Bardazza.

Il PRESIDENTE chiede all'audito se ritenga che il suo intervento debba essere secretato.

Stessa domanda rivolge ai commissari.

L'audito e i commissari avranno la possibilità di chiedere in qualsiasi momento la chiusura della trasmissione audio-video e la segretazione dell'audizione o di parte di essa, qualora ritengano di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non debbano essere divulgati.

A norma dell'art. 13 del Regolamento interno, precisa che è la Commissione a decidere su un'eventuale richiesta in tal senso.

Audizione del dottor Gabriele Bardazza, perito della famiglia Chessa

La Commissione determina di procedere in seduta segreta.

(La Commissione prosegue in seduta segreta dalle ore 13,20 alle ore 14,15).

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi è convocato domani, 9 novembre, al termine della seduta pomeridiana dell'Assemblea.

La seduta termina alle ore 14,20.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22,15

€ 6,60